

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Massimo Crusi
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 5 aprile 2023

OGGETTO: **Trasmissione Registro deliberazioni della CNO** (Aggiornamento CNO 9 e 10 marzo 2023) – REV

In riferimento ai lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini e facendo seguito alla Circolare n. 24 del 27.03.2023, si trasmette nuovamente il Registro delle deliberazioni aggiornato in base alle votazioni svoltesi nel corso della CNO del 9 e 10 marzo 2023.

Nel documento allegato è stata corretta la delibera n. 34, riportando il testo così come illustrato verbalmente dal relatore, proiettato nelle slide e votato in Conferenza.

Nella DCR del 30.03.2023 è stato, infatti, comunicato a UdP che il testo dell'emendamento n. 1 inviato in occasione della CNO del 15-16.12.2022 non era riportato in modo corretto per un mero errore grafico.

Tale file sarà altresì pubblicato al link <https://app.box.com/v/architetti>, in sostituzione della precedente versione, nella cartella "CONFERENZE NAZIONALI DEGLI ORDINI - REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI E SINTESI - 2023_03 CNO 9 e 10 MARZO 2023".


Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Allegati: Registro delle deliberazioni della CNO – Agg. CNO 15-16.12.2022_REV

Sommario

Delibera n. 1 del 24.02.2022	1
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	1
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	1
Delibera n. 2 del 24.02.2022	2
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	2
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	2
Delibera n. 3 del 24.02.2022	4
<i>Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione</i>	4
Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo	4
Delibera n. 4 del 24.02.2022	6
<i>Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente</i>	6
Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Sardegna	6
Delibera n. 5 del 24.02.2022	7
<i>Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.</i>	7
Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti	7
Delibera n. 6 del 25.02.2022	9
<i>Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale</i>	9
Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno	9
Delibera n. 7 del 25.02.2022	12
<i>Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"</i>	12
Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma	12
Delibera n. 8 del 25.02.2022	13
<i>Competenza specifica dell'architetto in Italia</i>	13
Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina	13
Delibera n. 9 del 25.02.2022	15
<i>Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI</i>	15
Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona	15
Delibera n. 10 del 13.05.2022	16
<i>Elezione nuovo Presidente CNAPPC</i>	16
Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa	16
Delibera n. 11 del 13.05.2022	17
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinstico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	17
Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Salerno	17

Delibera n. 12 del 13.05.2022	19
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordini - Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	19
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentato dall'Ordine di Chieti.....	19
Delibera n. 13 del 13.05.2022	20
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordini - Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	20
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentato da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC.....	20
Delibera n. 14 del 13.05.2022	21
<i>Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%</i>	21
Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD.....	21
Delibera n. 15 del 13.05.2022	22
<i>PNRR, Concorsi e centralità del progetto</i>	22
Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD.....	22
Delibera n. 16 del 13.05.2022	24
<i>Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo</i>	24
Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Bari.....	24
Delibera n. 17 del 13.05.2022	25
<i>Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)</i>	25
Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia.....	25
Delibera n. 18 del 13.05.2022	26
<i>Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane</i>	26
Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Roma.....	26
Delibera n. 19 del 13.05.2022	28
<i>Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio</i>	28
Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD.....	28
Delibera n. 20 del 22.07.2022	30
<i>Gruppi di Approfondimento della CNO</i>	30
Mozione n. 40 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Teramo.....	30
Delibera n. 21 del 22.07.2022	31
<i>Convocazione Gruppi della DCR</i>	31
Mozione n. 39 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Frosinone.....	31
Delibera n. 22 del 22.07.2022	32
<i>Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione</i>	32
Mozione n. 42 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Chieti.....	32
Delibera n. 23 del 22.07.2022	35

<i>Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini</i>	35
Mozione n. 41 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Fermo	35
Delibera n. 24 del 22.07.2022	39
<i>Adempimenti degli Ordini – Considerazioni e proposte</i>	39
Mozione n. 43 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	39
Delibera n. 25 del 22.07.2022	41
<i>Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022</i>	41
Mozione n. 44 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	41
Delibera n. 26 del 22.07.2022	42
<i>Disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i>	42
Mozione n. 45 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	42
Delibera n. 27 del 22.07.2022	43
<i>Presunta gratuità per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio</i>	43
Mozione n. 46 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC	43
Delibera n. 28 del 22.07.2022	45
<i>Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio</i>	45
Mozione n. 47 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC	45
Delibera n. 29 del 21.10.2022	47
<i>La riforma del Codice dei Contratti: il contributo degli Ordini del Coordinamento del Sud</i>	47
Mozione n. 49 (DCR 15.09.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	47
Delibera n. 30 del 21.10.2022	48
<i>Mozione 1 – OAPPCSUD [La riforma del Codice dei Contratti: il contributo degli Ordini del Coordinamento del Sud]</i>	48
Mozione n. 51 (DCR 15.09.2022) presentata dall'Ordine di Varese	48
Delibera n. 31 del 21.10.2022	49
<i>Emendamenti al Regolamento della CNO-APPC</i>	49
Mozione n. 50 (DCR 15.09.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	49
Delibera n. 32 del 21.10.2022	52
<i>Prezzario Nazionale</i>	52
Mozione n. 9 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	52
Focus n. 4 (DCR 15.09.2022) presentato da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	52
Delibera n. 33 del 21.10.2022	54
<i>Gli Architetti chiedono al Governo</i>	54
Focus n. 2 (DCR 15.09.2022) - presentata dagli Ordini di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Sassari, Nuoro, Latina, Frosinone, Fermo ...	54
Delibera n. 34 del 15.12.2022	56
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 A</i>	56
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	56
Emendamento n. 1 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	56

Delibera n. 35 del 15.12.2022	57
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 B</i>	57
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	57
Emendamento n. 2 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	57
Delibera n. 36 del 15.12.2022	58
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 C</i>	58
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	58
Emendamento n. 3 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	58
Delibera n. 37 del 15.12.2022	59
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 D</i>	59
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	59
Emendamento n. 4 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	59
Delibera n. 38 del 15.12.2022	60
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 E</i>	60
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	60
Emendamento n. 5 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	60
Delibera n. 39 del 15.12.2022	61
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 F</i>	61
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	61
Emendamento n. 6 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)	61
Delibera n. 40 del 15.12.2022	62
<i>Linee guida Formazione continua – votazione 35 BIS</i>	62
Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua	62
Delibera n. 41 del 15.12.2022	63
<i>Emendamenti al Regolamento della CNO-APPC</i>	63
Mozione n. 54 (DCR 10.11.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	63
Emendamento alla Mozione n. 54 presentato da Federazione OAPPC Toscana e altri (CNO 15-16.12.2022).....	63
Delibera n. 42 del 16.12.2022	67
<i>Proposte di modifica del regime forfettario: legge di bilancio 2023</i>	67
Mozione n. 53 (DCR 10.11.2022) presentata dall'Ordine di Trento	67
Delibera n. 43 del 16.12.2022	68
<i>Parere MIMS n.1455/2022 - Revisione prezzi nell'ambito dei servizi tecnici</i>	68
Mozione n. 55 (DCR 10.11.2022) presentata dall'Ordine di Perugia	68
Emendamento alla Mozione n. 55 presentato da Federazione OAPPC Veneto e altri (CNO 15-16.12.2022).....	69
Delibera n. 44 del 10.03.2023	71
<i>Proposta di Modifica all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)</i>	71
Mozione n. 56 (DCR 02.02.2023) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC.....	71
Delibera n. 45 del 10.03.2023	73
<i>Proposta di Modifica all'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)</i>	73

Mozione n. 57 (DCR 02.02.2023) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC.....	73
Delibera n. 46 del 10.03.2023	75
<i>Documento a supporto della CNO-APPC del 09-10 marzo 2023</i>	75
Mozione n. 58 (CNO 10.03.2023) presentata dall'Ordine di Roma e altri.....	75

Delibera n. 1 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

1° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di inserire il seguente comma 9 all'art. 8 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017) l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle commissioni con il CNAPPC.”

Votazione 1° emendamento	
Favorevoli	54
Contrari	10
Astenuti	4
Totali	68

Delibera n. 2 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

2° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di modificare il seguente comma 2 dell'art. 11 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“L’Ufficio di Presidenza può organizzare, all’interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.”

Votazione 2° emendamento	
Favorevoli	56
Contrari	10
Astenuti	5
Totali	71

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Testo emendato il 24.02.2022

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

8 - Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta, versato dal CNAPPC nella misura da questo preventivamente stabilita.

9 - Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017), l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle Commissioni con il CNAPPC.

Art. 11

Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Delibera n. 3 del 24.02.2022

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo

Premesso

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che "I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità espresse in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il "Codice della ricostruzione" intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo.

... [omissis]

Proposta:

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione.

Note aggiuntive:

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

È pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto

di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Votazione	
Favorevoli	71
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	71

Delibera n. 4 del 24.02.2022

Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Sardegna

Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il DPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

Criticità

È innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

Riferimenti normativi

DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Peraltra l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Votazione	
Favorevoli	54
Contrari	3
Astenuti	17
Totali	74

Delibera n. 5 del 24.02.2022

Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.

Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti

Tema

La norma così recita: "...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. ...[omissis]

Analisi delle criticità

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggistico solo per il fatto che è ubicato in "area sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'art. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c), beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova. ...[omissis]

Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree sottoposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

"...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

*crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".*

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	6
Totali	76

Delibera n. 6 del 25.02.2022

Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale

Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno

... [omissis]

Proposta

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

Emendamento condiviso in CNO

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare ~~uno al massimo due~~ nominativi per ogni Regione.

Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.

Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.

- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e

Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
-collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
-cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11

5 - I componenti delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.

I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Votazione emendamento	
Favorevoli	53
Contrari	23
Astenuti	9
Totali	85

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Testo emendato il 24.02.2022

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare due nominativi per ogni Regione.
Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.
Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.
I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.
- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.
- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:
 - promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
 - collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
 - cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11
- 5 - I delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.
I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.
- 6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Delibera n. 7 del 25.02.2022

Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"

Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio. Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri. ...[omissis]

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari. Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori. ...[omissis]

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Votazione	
Favorevoli	66
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	66

Delibera n. 8 del 25.02.2022

Competenza specifica dell'architetto in Italia

Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina

Considerato

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale) - come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile — insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extra urbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta

Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa (si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della

valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	70

Delibera n. 9 del 25.02.2022

Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI

Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona

1. Tema da trattare

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

2. Analisi delle criticità

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

3. Riferimenti normativi

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti

4. Proposte risolutive

- a. **Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.**

5. Note aggiuntive

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Votazione	
Favorevoli	56
Contrari	0
Astenuti	7
Totali	63

Delibera n. 10 del 13.05.2022
Elezione nuovo Presidente CNAPPC

Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa

In relazione alla candidatura a Sindaco di Palermo, del Presidente Miceli, preso atto della Sua prolungata astensione dall'esercizio delle funzioni di Presidente, rilevate le grandi criticità del momento nel contesto nazionale in materia di attività professionale, **la CNO APPC invita il CNAPPC a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente.**

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	4
Astenuti	1
Totali	74

Delibera n. 11 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Salerno

Premessa:

Lo sforzo di relazionarsi ed interloquire col mondo della politica ha sempre rappresentato per il mondo Ordinistico una importante ed irrinunciabile necessità.

Il ruolo fondamentale delle Professioni Liberali nel contesto della nostra vita civile non può fare a meno di dialogare con le istituzioni che ai vari livelli governano il Paese, rappresentanti del nostro Parlamento nazionale, regionale, provinciale e comunale, prescindendo dalle appartenenze politiche, per cui, da sempre, chi rappresenta non ha potuto mai far distinguo o discriminare a seconda del colore politico dell'interlocutore ma porsi sempre ed opportunamente in posizione di assoluta equidistanza.

La terzietà ed imparzialità che deve caratterizzare coloro che ai vari livelli rappresentano il variegato mondo professionale, soprattutto ai livelli apicali, sia che si tratti di rappresentanze territoriali o nazionali, è la condizione fondamentale per evitare ogni strumentalizzazione della politica e ciò a garanzia della collettività e degli iscritti, nell'assoluta indipendenza da appartenenze politiche.

Qualche rappresentante di vecchia data ricorderà come, durante la cosiddetta prima repubblica, le stesse designazioni nei nostri organismi di rappresentanza erano pesantemente asfissiate dall'ingerenza dei partiti che a quel tempo estendevano le proprie mire anche al nostro mondo e quanta fatica ci sia voluta per liberarsi da tali pelose tutele che miravano a rendere i nostri Ordini "sgabelli di questo o quel Palazzo".

La neutralità tanto faticosamente conquistata rappresenta la condizione fondamentale cui deve obbedire chi rappresenta, sia che si tratti di ordini territoriali che del nostro Consiglio Nazionale. Ciò non toglie che ove mai il ruolo di terzietà, caratteristica irrinunciabile di chi rappresenta, venisse insidiata da altre mire, seppure legittime e possibili ma incompatibili con la posizione di indipendenza del rappresentante di categoria, sarà assolutamente necessario trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto delle legittime aspettative personali, non ci si potrà esimere dal porre la giusta attenzione per evitare che posizioni palesemente incompatibili possano creare imbarazzo e discredito alla istituzione ordinistica ed all'intera categoria professionale.

Non rilevano nel merito né le appartenenze pregresse né quelle future, e tuttavia sarà sempre indispensabile garantire la neutralità durante il periodo dell'esercizio della funzione della carica istituzionale ricoperta, per tutto il periodo previsto della consiliatura, sia essa dell'Ordine di appartenenza che del Consiglio Nazionale.

Sarà, quindi, opportuno, a tutela dell'Istituzione rappresentata e di tutti coloro che essa rappresenta, qualora tale posizione terza dovesse venir meno nel corso della consiliatura, trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto sia delle legittime aspettative personali e dell'istituzione, evitare che si possano determinare imbarazzanti e non definite posizioni, che, in contrasto con le buone norme dell'etica comportamentale finiscano per danneggiare tutti, l'interessato, l'Istituzione e l'intera categoria.

A tal proposito la vaghezza con cui tale eventualità è trattata nel nostro codice deontologico acclama una opportuna rivisitazione per garantire che comportamenti eticamente censurabili che gli iscritti all'Ordine sono tenuti ad evitare assumano ben maggiore coerenza e severità per coloro che, ai vari livelli, rappresentano la categoria con previsione di un adeguato regime sanzionatorio.

Dispositivo normativo

Codice Deontologico approvato il 30/04/2021

Allo stato i comportamenti cui debbono obbedire i rappresentanti degli Ordini sono commentati molto succintamente in due articoli del nostro Codice;

l'art. 12, c.3 che nell'enunciare le regole da tener presente recita: "... Essi hanno l'obbligo di adempiere al loro Ufficio con diligenza, obiettività, ..." e l'art. 18, che nel dettare le condizioni da osservare per poter partecipare a campagne elettorali politiche ed amministrative dice che "Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative", come se la condizione di sospensione dal ruolo possa riguardare il solo momento elettorale e non tutto il tempo con cui tali condizioni si determinano.

Orbene, premesso che laddove il rappresentante di categoria invochi il ricorso all'art. 18 del nostro Codice

Deontologico lo pone in condizione di assoluta inosservanza di quanto detto finora giacché il semplice fatto di schierarsi politicamente ne fa, inevitabilmente, venire meno la condizione di terzietà (consentendo, addirittura, dopo un imprecisato periodo di sospensione che in base all'art. 3, c.1 gli impedirebbe di fatto di adempiere, opportunamente, al proprio Ufficio) rappresenta ragione evidente per cui non possa essere lasciata alla sola sensibilità istituzionale del rappresentante ordinistico la scelta della modalità con cui affrontare la questione che, per tutto quanto commentato in precedenza, sancisce la assoluta incompatibilità dei due ruoli.

Proposta:

Alla luce di quanto fin qui esplicitato **si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre nocimento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale**. Se, difatti, si ritiene, come dovrebbe essere, che venir meno a tali obblighi costituisce comportamento deontologicamente censurabile occorre riportarlo nella norma così come comprendervi la impossibilità di ricoprire ruoli e funzioni incompatibili con la salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza dell'organismo di rappresentanza.

Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	37
Astenuti	7
Totali	85

Delibera n. 12 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentato dall’Ordine di Chieti

A seguito del dibattito [che ha] avuto luogo nella Conferenza Nazionale degli Ordini del 12 maggio 2022, **si propone la sostituzione della Proposta, ultimo comma con il seguente testo dandone contestualmente validità al momento dell’approvazione della presente mozione da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini:**

"Si invita il Consiglio Nazionale a procedere con urgenza alla modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico vigente sostituendo il testo con il seguente:

Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative ed appartenenza a partiti politici)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti Previsti dall’ordinamento di categoria, al momento di assumere cariche all’interno di organizzazioni politiche, o di accettare candidature in campagne elettorali si dimette contestualmente dall’organo dell’ordinamento di cui fa parte."

Votazione	
Favorevoli	43
Contrari	35
Astenuti	3
Totali	81

Delibera n. 13 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentato da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

"Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative."

Contromozione

Alla luce di quanto appena letto vito la delicatezza dell’argomento trattato **proponiamo una più attenta riflessione con approfondimenti della tematica da rimandare ad uno specifico tavolo di lavoro, che produca un documento da sottoporre preliminarmente alla valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali. Tale proposta dovrà essere considerata valida dal primo mandato successivo all’approvazione.**

Votazione	
Favorevoli	37
Contrari	35
Astenuti	1
Totali	73

Delibera n. 14 del 13.05.2022

Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%

Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Gli incentivi fiscali introdotti dalle norme appresso richiamate costituiscono una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre città, punti ad una drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle nostre costruzioni.

Criticità

Le continue modifiche alle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi del Superbonus al 110%, le restrizioni sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle asseverazioni, introdotte dal DL 4/202 e dalla legge di conversione, rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino.

Proposte risolutive

Preso atto della non condivisa evoluzione delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento al DL 4/2022 e soprattutto alla legge di conversione dello stesso decreto, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo Decreto Legge correttivo, al fine di garantire:**

- a) **L'eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori**, che in atto possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche per avere semplicemente ommesso nell'asseverazione di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento. Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che sono state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, pari allo 0,99% dell'importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi.
- b) **La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;**
- c) **La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024;**
- d) **L'eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi**, considerato che gli edifici popolari realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti;
- e) **Una modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.**

Votazione	
Favorevoli	76
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	76

Delibera n. 15 del 13.05.2022

PNRR, Concorsi e centralità del progetto

Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Fondo di rotazione

Con l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il legislatore ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Ciò potrebbe costituire un'irripetibile occasione per rilanciare la qualità dell'architettura al centro dei processi di sviluppo e di ripresa economica di contesti territoriali in crisi economica, se venissero superate le criticità di cui al paragrafo successivo.

Bandi tipo ANAC

Un ulteriore tema da affrontare, in merito ai concorsi di progettazione, è quello dei bandi tipo emanati dall'ANAC, che alimentano le criticità descritte nel seguente paragrafo

Criticità

Fondo di rotazione

Con il sopra richiamato art. 12, il legislatore ha stanziato le risorse per alimentare un fondo di rotazione per i concorsi di progettazione, da bandire nelle regioni individuate dallo stesso articolo, solo per gli anni 2021 e 2022. Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui sta decollando il PNRR, si ritiene che il finanziamento del fondo, limitato all'anno corrente, potrebbe essere assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali lo stesso fondo è stato istituito. Si rappresenta inoltre la mancanza di un fondo di rotazione "strutturale", aperto a tutte le regioni, che riteniamo indispensabile per alimentare il parco progetti dei Comuni e per continuare a promuovere la pratica del concorso di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale.

Bandi Tipo ANAC

L'ANAC, con provvedimento Reg.18673 del 10/12/2021, ha emanato i bandi tipo per i concorsi di progettazione a due gradi. Il documento varato dall'ANAC è in gran parte compatibile con l'analogo bando tipo redatto dal CNAPPC e successivamente recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalla Regione Siciliana. Tuttavia, si rileva una sola, ma fondamentale, divergenza: viene prescritta la nomina della giuria dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, prevista per le procedure ordinarie e non per i concorsi, per i quali la giuria è disciplinata dall'art.155 del Codice dei Contratti. Si rappresenta peraltro che i tempi di nomina della giuria prescritti dall'ANAC alimenterebbero un contestuale doppio anonimato (giuria/concorrenti) che evidenzierebbe eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della giuria, invalidando così l'intera procedura. È ovvio dunque che l'interpretazione dell'ANAC rischia di bloccare una serie di concorsi di progettazione e di alimentare quelle incertezze, in capo alle stazioni appaltanti, che potrebbero compromettere il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni dal CNAPPC per la promozione del concorso di progettazione a due gradi, attraverso gli emendamenti al codice, la redazione dei bandi tipo e l'adozione della piattaforma "Concorsiawn".

Proposte risolutive

Fondo di rotazione art.12

Al fine di dotare i Comuni, delle zone individuate dall'art.12 del DL 121/2021, di un parco progetti idoneo a fruire, nel migliore dei modi, delle risorse strutturali e del PNRR, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché lo stesso articolo 12 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo** in 311.515.175, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 145.363.657 di euro per il 2022 ed ulteriori 150.000.000 di euro per il 2023.

Sempre, nell'ambito del sopra richiamato art.12, **al fine di promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, si propone un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre che delle Città Metropolitane e delle Province, anche dei Comuni con**

popolazione complessiva inferiore a 60.000 (non 30.000 come nel testo attuale), ricompresi nelle aree indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12 (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Fondo di rotazione esteso all'intero territorio nazionale

Al di là delle dotazioni finanziarie di cui all'art.12, riservate ai Comuni delle regioni individuate nello stesso articolo, **si chiede un intervento del CNAPPC anche per la costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.** L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un ministero (ad esempio, il MIT), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

Bandi Tipo ANAC concorsi di progettazione a due gradi:

Il documento varato dall'ANAC prescrive la nomina della commissione giudicatrice (giuria) dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti. A tal proposito, si ricorda che la giuria di un concorso è regolamentata dall'art. 155 del codice dei contratti, che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77, il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la giuria venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al contrario, l'Allegato XIX al Codice dei Contratti vigente (norma di rango primario), che tratta proprio il tema dei concorsi di progettazione, con il comma 9, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che i nomi delle giurie dei concorsi possono essere selezionati a monte della procedura ed indicati negli avvisi. Ciò premesso, nella consapevolezza che le norme regolamentari (Bandi Tipo o Linee Guida ANAC) non possono entrare in contrasto con norme di rango superiore (D.Lgs. 50/2016), **si chiede un intervento del CNAPPC presso l'ANAC, per rappresentare la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo in questione, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare**, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura. Si rappresenta l'urgenza del caso, in quanto le incertezze alimentate dal suddetto bando tipo dell'ANAC non consentono alle stazioni appaltanti di bandire i concorsi di progettazione, in linea con le norme di rango primario sopra richiamate, con il rischio di non potere fruire delle risorse stanziare dal più volte citato art.12 del DL 121/2021, convertito in legge 156/2021.

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	69

Delibera n. 16 del 13.05.2022

Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo

Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Bari

Analisi delle criticità

Nella G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato R D.M. del M.I.M.S "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Da tale data scadeva il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le imprese interessate dovevano presentare alle stazioni appaltanti la domanda per ottenere la "compensazione dei prezzi" prevista dall'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, convertito con modifiche con la legge n.106/2021.

In data 25 novembre, il MIMS diramava la Circolare n. 43362, allo scopo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni circa le "modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi" dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 1-septies sopra citato.

In detta Circolare venivano attribuiti ai professionisti con il ruolo di Direttori dei Lavori specifici compiti e conseguenti attività di particolare complessità e responsabilità.

Per tali prestazioni, ultronee rispetto ai patti contrattuali sottoscritti dai tecnici, non è stato previsto alcun compenso aggiuntivo.

Giova ricordare come la maggior parte dei contratti, per cui tali attività si sono rese necessarie, siano da riferirsi ad un'epoca pre-pandemica in cui i ribassi offerti non potevano prevedere tali prestazioni aggiuntive.

Inoltre, il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 denominato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" in vigore dal 27-01-2022 all' art. 29 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" e recentemente convertito in legge, prevede ai commi 3 e 4 attività aggiuntive in capo al Direttore dei Lavori attribuendo al medesimo ulteriori responsabilità specifiche in materia di determinazione dei costi dell' appalto.

Anche in tale circostanza il decreto circostanza le attività in capo ai professionisti senza l'indicazione di eventuali compensi aggiuntivi commisurati al maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità.

Proposta

Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.

Votazione	
Favorevoli	58
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	58

Delibera n. 17 del 13.05.2022

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)

Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

DATO ATTO che gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

CONSIDERATO che l'accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi all'ambiente”) prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza;

VISTO che il PNRR promuove il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di un'infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l'innovazione in tutte le sue principali accezioni (compatibilità ecologica, sostenibilità ambientale e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale);

ATTESO che la duplice sfida posta dal Ministero è l'individuazione da un lato delle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri e dall'altro rendere più efficiente il processo di approvazione, anche attraverso strumenti mirati di semplificazione;

ESAMINATE le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” che definiscono il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l'affidamento sulla base del PFTE;

CONSIDERATO che ai fini della semplificazione di cui sopra:

- è prevista l'anticipazione al PFTE dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere e che ciò comporta l'esigenza di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell'opera in questa fase progettuale, demandando alle fasi successive la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell'intervento infrastrutturale;
- durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale;
- e che in generale i documenti tecnici economici e amministrativi richiesti con il PFTE sono molto più numerosi e approfonditi rispetto ai contenuti sino ad oggi previsti con questa fase progettuale.

SI RILEVA infine che non appare presente una valutazione sul compenso del professionista commisurato ai nuovi contenuti del PFTE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI INVITA IL CNAPPC a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica secondo le linee guida citate in premessa, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.

Votazione	
Favorevoli	55
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	55

Delibera n. 18 del 13.05.2022

Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane

Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

La "Rete Professioni Tecniche", è un Associazione fondata il 26 giugno 2013.

Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, attualmente in numero di nove, nello specifico:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari

Si legge dal sito internet, tra le iniziative, che: la Rete interloquisce con gli Organi Parlamentari, con il Governo e con diverse Autorità.

I suoi rappresentanti sono stati spesso auditi dalle competenti Commissioni Parlamentari su Disegni di Legge o Proposte di Legge inerenti le materie di interesse dell'Associazione. La Rete è inoltre interlocutrice del Ministero della Giustizia sulle tematiche che interessano gli Ordini e Collegi Professionali.

Particolare attenzione merita il raccordo che la Rete sta attuando tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed i singoli Ordini e Collegi Nazionali, sulle tematiche connesse alla trasparenza ed anticorruzione.

Sul campo delle interlocuzioni ministeriali, la Rete partecipa attivamente a gruppi di lavoro presso diversi ministeri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il "Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali" è un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale degli Attuari
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

"Professioni Italiane" è un'Associazione che nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani, riunendo a se RTP e CUP.

Bisogna prendere atto che nell'ultimo periodo tali iniziative non hanno sortito effetti. Ci troviamo a rincorrere le continue modifiche del c.d. ' Superbonus', i PNRR accelera i tempi di progettazione e di gara facendo perdere l'attenzione alla qualità del progetto.

La Rete Tecnica, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e 'Professioni Italiane, nella loro volontà di riunire più professioni, divengono interlocutori sempre meno autorevoli e sempre più associati a associazioni di categoria piuttosto che rappresentante di una molteplicità di enti pubblici seppur non economici.

Il 14 febbraio 2022 nelle audizioni della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ove erano presenti tra gli altri (con le stesse tempistiche per presentate la propria relazione) FederCamping, Federalberghi, Consiglio nazionale dottori commercialisti, Unione Italiana Cittadini, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Collegio nazionale dei Geometri, Fondazione Inarcassa, Camera nazionale della Moda Italiana, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e altre.

Ci si domanda se l'appartenere alla a queste Associazioni di Professioni faccia perdere forza al nostro Consiglio Nazionale inserendolo in organismi forse poco omogenei, senza riuscire a trattare con decisione i temi a cari alla nostra professione?

Da tempo parliamo di Legge dell'Architettura come una delle principali azioni del Consiglio Nazionale, pensiamo di poterla condividere con RTP, CUP, 'Professioni italiane' verso il Governo? O comprendiamo che già in RTP, CUP, 'Professioni Italiane' il titolo stesso di legge dell'Architettura' verrebbe contestato?

Sicuramente un tavolo di confronto e discussione con le altre professioni tecniche può divenire strumento di condivisione di obiettivi comuni ma non può essere utilizzato ai fini della rappresentanza verso Ministeri e forze politiche.

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso **si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi.**

In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, **si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica.**

In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	9
Astenuti	7
Totali	57

Delibera n. 19 del 13.05.2022

Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio

Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Mozione n. 37 - Tema

Il tema, annoso ma mai nella sostanza risolto, è quello delle competenze professionali. Premesso che, come ordini, siamo assolutamente consapevoli della necessità che alla richiesta che viene dal contesto e dal mercato di una multidisciplinarietà dei profili professionali nel complesso, proprio per questo non si può prescindere dal rispetto degli specifici ambiti di competenza. Il quadro di riferimento sembrerebbe chiaro, poiché già con il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 si approvava un regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. In particolare l'art. 51 del testo recitava che *“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”*. L'art. 52 stabiliva che *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”*.

Con riferimento poi alle competenze dei geometri già l'art. 16 del R.D. n. 274/1929 recitava che, fra queste, rientravano: *“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione”*.

Di seguito questi concetti sono stati sostanzialmente riaffermati, come di recente e nel caso specifico delle competenze dei tecnici diplomati geometri, con la sentenza n. 39230/2021 della Cassazione Civile che ha anche precisato che tali incarichi affidati ad un geometra sono nulli (come i titoli abilitativi relativi che ne conseguono) anche se dovesse sussistere un affidamento separato ad un ingegnere del progetto antisismico, scorporandone la competenza strutturale.

Criticità

In verità, come anche in altri ambiti, dobbiamo registrare un vuoto di carattere legislativo, che spesso i giudici sono chiamati a colmare.

In tal senso non si può non stigmatizzare come il riferirsi ancora al citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 che richiama un decreto del 1909 (il n. 364) in materia di beni culturali rappresenta una forte criticità e può introdurre, come introduce, elementi di contraddizione poiché l'originario concetto di *“antichità e belle arti”*, è stato totalmente modificato prima dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e poi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il campo di applicazione è quello dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nel quale entrano e si confrontano i temi della tutela e della conservazione, della gestione e valorizzazione. Il Codice individua agli artt. 10 e 11 un elenco di ciò che si intende per beni culturali, mentre agli artt. 131 e 134 i beni paesaggistici, la cui competenza non può che essere riservata, sia pure non in forma integralmente esaustiva, all'architetto.

Costantemente registriamo una mancata osservanza di quanto disposto, con una evidente discrasia fra norme legislative e pronunciamenti giuridici ed esercizio della professione.

Se tutti i beni indicati agli artt. 10, 11, 131 e 134 rientrano nelle azioni di tutela de Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è evidente che si tratta di beni per cui si pone una prevalenza di competenza da parte dell'architetto.

Proposte risolutive

È necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni

culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferenti e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici interventi avverso atti amministrativi in violazione di norme di legge), si adottino adempimenti consequenziali e coerenti.

Mozione n. 38 - Tema

Il D. Lgs. n. 42/2004 introduce l'acquisizione del parere paesaggistico affidato alle Commissioni locali per il Paesaggio, prescrivendo all'art. 148 che *"la commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"*.

Non vengono date ulteriori indicazioni nel merito e le diverse legislazioni regionali hanno normato in materia di composizione profilo professionale.

Ad esempio, con la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28, la Regione Puglia ha stabilito che la CLP debba essere composta *"da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, ..., tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale"*. Con la legge 6 giugno 2014, n. 13, coordinato con le successive modifiche, la regione Liguria, invece, ha, nell'albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, che prevede, fra gli altri anche i geometri laureati, nonché tutti gli iscritti allo stesso albo che abbiano frequentato un corso di specializzazione regionale in materia di paesaggio, come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con dieci anni di esperienza professionale. La Regione Lazio, con la legge n. 12/2008 ha sinteticamente previsto che la commissione locale per il paesaggio debba essere *"composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche"*.

Criticità

Le Commissioni locali per il paesaggio sono spesso composte da figure che hanno poca attinenza con i profili richiesti dal D. Lgs. N. 42/2004. La maggior parte prevede la figura del geometra; in alcuni casi quella dell'architetto e dell'ingegnere sono poste all'interno di una unica casistica; sono sempre riportate quelle del geologo, dell'archeologo e dell'agronomo. Va da sé che i saggi e le verifiche geologiche, come quanto connesso all'archeologia preventiva sono procedimenti necessari e previsti a carico dell'esecutore dei lavori e della committenza.

Un parere preventivo in fase di autorizzazione paesaggistica costituisce adempimento ridondante.

Proposte risolutive

Con la mozione presentata **si propone che dalla Conferenza nazionale degli Ordini APPC venga una risoluzione chiara mirante a far sì che, pur consapevoli delle differenziazioni introdotte dalle competenze attribuite in materia a livello di legislazione regionale, si individuino figure professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, all'interno delle diverse commissioni per il paesaggio.**

Votazione	
Favorevoli	59
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	59

Delibera n. 20 del 22.07.2022

Gruppi di Approfondimento della CNO

Mozione n. 40 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Teramo

Tema

Distinzione dei ruoli dei Gruppi di Lavoro del CNAPPC così come definiti nel Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi approvato dal CNAPPC in data 3 aprile 2017 ed i Gruppi di Lavoro che l'Ufficio di Presidenza può istituire all'interno della DCR e quindi della CNO

Analisi delle Criticità

Il vigente Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede da un lato la costituzione da parte del CNAPPC di Gruppi di Lavoro da cui definire Gruppi Operativi, dall'altro prevede anche la costituzione dei Gruppi di Lavoro della DCR, non chiarendo a sufficienza se si tratta degli stessi Gruppi di Lavoro e se hanno le stesse finalità. Al fine di sgombrare il campo da ogni ambiguità, vista comunque la necessità da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini di approfondire temi utili alla propria attività di indirizzo al CNAPPC, ferma restando la esclusiva competenza del CNAPPC di determinare l'organizzazione dei Gruppi di Lavoro si rende necessario chiarire il ruolo e la natura dei Gruppi della CNO distinguendoli dai Gruppi del CNAPPC

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini vigente

Art.11 Comma 2

“L'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”

Proposte risolutive

L'Art. 11 Comma 2 viene così rideterminato:

“L'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”

Votazione	
Favorevoli	51
Contrari	29
Astenuti	4
Totali	84

Delibera n. 21 del 22.07.2022

Convocazione Gruppi della DCR

Mozione n. 39 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Frosinone

Tema

I Gruppi che l'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale hanno il compito di perfezionare i testi dei documenti che la Conferenza Nazionale degli Ordini ha intenzione di trattare e proporre; la loro attività è quindi essenziale ai fini del buon esito dell'attività della Conferenza stessa.

Analisi delle Criticità

Sono emerse delle difficoltà da parte dell'Ufficio di Presidenza per procedere alla convocazione dei Gruppi, che deve necessariamente coinvolgere sia il Consigliere Nazionale Delegato al tema da trattare, sia per il lato operativo la segreteria del Dipartimento Interni. Poiché il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede all'Art. 13 che il CNAPPC fornisca il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza, quest'ultimo ha provveduto ad inoltrare la richiesta al CNAPPC prima senza avere risposta successivamente riscontrando difficoltà generiche.

Riferimenti normativi

Il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini organizza i rapporti tra gli Ordini territoriali ed il CNAPPC. L'Ufficio di Presidenza è lo strumento operativo della Conferenza che si avvale della Delegazione Consultiva a base Regionale, quindi all'interno di questo quadro i Gruppi della DCR sono in realtà i Gruppi della CNO: la loro convocazione è atto dovuto altrimenti si mettono di fatto in discussione i rapporti tra CNAPPC e CNO e la effettiva volontà di affrontare insieme le problematiche che assillano la professione.

Sembra del tutto evidente che non è praticabile l'uso di casella di posta elettronica che faccia riferimento ai singoli presidenti eletti nell'Ufficio di Presidenza, in quanto da un lato non porterebbe a conoscenza del CNAPPC dell'attività proposta, dall'altro porterebbe parte della discussione della Conferenza nazionale degli Ordini al di fuori del rapporto di convergenza espresso e promosso dal Regolamento tra CNAPPC e CNO, di fatto inibendone l'attuazione.

L'inerzia del CNAPPC nel risolvere il fatto da un punto di vista puramente tecnico, sposta l'attenzione esclusivamente sul piano politico dei rapporti istituzionali tra le due massime espressioni del sistema ordinistico: da un lato la rappresentanza nazionale che ha il compito di coordinamento dall'altro la rappresentanza territoriale che svolge nel proprio ambito di competenza il proprio ruolo politico.

Proposte risolutive

La Conferenza Nazionale degli Ordini, in attuazione dell'Art. 13 Comma 1 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, impegna il CNAPPC ad utilizzare la casella mail interni@cnappc.it o in alternativa a predisporre una nuova udp@cnappc.it per le convocazioni dei Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini da gestire esclusivamente attraverso la segreteria del Dipartimento Interni.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	2
Astenuti	7
Totali	79

Delibera n. 22 del 22.07.2022

Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione

Mozione n. 42 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Chieti

Tema

Modifica art. 5 – 7 – 8 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini

Analisi delle Criticità

Il Regolamento vigente permette una programmazione annuale di Delegazioni Consultive a base Regionale e di Conferenze Nazionali degli Ordini in numero limitato rispetto alle necessità di confronto in quanto per le prime le convocazioni devono arrivare agli Ordini territoriali 15 giorni prima unitamente al materiale da discutere, mentre per le seconde la stessa procedura di convocazione deve arrivare un mese prima. Il combinato disposto di queste norme non permette di programmare velocemente incontri tra la Conferenza Nazionale degli Ordini ed il CNAPPC. Tale impostazione contrasta con la necessità di essere tempestivi sia nella proposta di temi che nella formulazione dei documenti e/o dei quesiti, pertanto è indispensabile integrare tali attività con una serie di interventi sia riguardo le modalità di convocazione, sia per quanto concerne gli strumenti da mettere a disposizione nella fase di organizzazione dell'Ordine del Giorno rendendolo più flessibile, visto che spesso è necessario implementarlo d'urgenza per dare risposte alle esigenze espresse dagli Ordini territoriali e dallo stesso CNAPPC.

Considerato, inoltre, che nel programma delle attività proposto per il nuovo Consiglio Nazionale viene indicato nel DECALOGO al punto **10. Organizzare il sistema di partecipazione e di trasmissione circolare delle idee** – Instaurare la piena autonomia della Conferenza degli Ordini (CNO), quale luogo di confronto e di decisione tra le rappresentanze degli Ordini, assegnando apposite risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività. La CNO si esprime sulle diverse problematiche ordinistiche di interesse generale

Si ritiene, pertanto, opportuno inserire le seguenti modalità:

FOCUS

Momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

QUESTION TIME

Quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- *temi di interesse della professione;*
- *step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;*
- *evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.*

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.

Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

FREE TIME

Interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

CNO BREVE

*Finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.
Da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.*

RISOLUZIONE

Documento articolato che è espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

Gli ottimi risultati ottenuti nella sperimentazione in occasione delle recenti Delegazioni Consultive a base Regionale e Conferenze Nazionale degli Ordini confortano della bontà della scelta di tale implementazione del Regolamento

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
E in particolare sono interessati gli Articoli:

- Art. 5 - Modalità di convocazione
- Art. 7 - Attività della Conferenza
- Art. 8 - Ufficio di Presidenza

Proposte risolutive

Nell'Art. 5 - Modalità di convocazione inserire il Comma 3

3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.

L'Art. 7 - Attività della Conferenza si ridetermina con il seguente testo:

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
- **risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.**

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula “a domanda risposta” e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.

Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, **le Risoluzioni ed i Question Time** devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - L'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

L'Art. 8 - Ufficio di Presidenza

Il Comma 7 si ridetermina con il seguente testo:

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- **richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;**
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- **presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;**
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

Votazione	
Favorevoli	48
Contrari	29
Astenuti	2
Totali	79

Delibera n. 23 del 22.07.2022

Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini

Mozione n. 41 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Fermo

Tema

Si rende utile e necessario modificare l'Art. 12 Comma 2 nella parte in cui il testo richiama: "Il CNAPPC fa proprio ..." al fine di chiarire se ogni modifica al Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, votato a maggioranza ai sensi del Comma 1, è valida ed immediatamente esecutiva oppure se sia obbligatoria la ratifica da parte del CNAPPC.

Analisi delle Criticità

Nel Vocabolario Internazionale il significato di "fare proprio" èaderire con convinzione a un progetto, un'idea...." pertanto la votazione in Conferenza Nazionale degli Ordini di una modifica del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini la rende immediatamente efficace.

Al fine di eliminare ogni dubbio in merito si ritiene necessario correggere il testo per renderlo interpretabile in modo letterale, evitando ogni diversa proposta interpretativa.

E' competenza esclusiva della Conferenza Nazionale degli Ordini organizzare i propri lavori nel modo ritenuto più utile e proficuo limitando la convergenza con la volontà del CNAPPC al solo contenuto del Regolamento del CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro ed Operativi

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori:

Art. 12 Approvazione e modifiche del Regolamento Comma 2 (Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali)

Il Comma 2 dell'Art. 12 segue il comma 1 che definisce la maggioranza del 50%+1 dei componenti effettivi della Conferenza Nazionale degli Ordini, di fatto escludendo qualsiasi altra necessità di riscontro per renderne la validità ed efficacia.

Proposte risolutive

Al fine di rendere inequivocabile come unico atto deliberativo necessario per rendere efficace ogni eventuale modifica del Regolamento da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini dopo approvazione mediante votazione palese **l'Art. 12 Comma 2 viene così rideterminato:**

"2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali."

Votazione	
Favorevoli	63
Contrari	14
Astenuti	2
Totali	79

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Articoli emendati il 22.07.2022

Art. 5

Modalità di convocazione

1 - Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 30 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione in discussione.

2 - La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.

Art. 7

Attività della Conferenza

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.
- risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza. Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, le Risoluzioni ed i Question Time devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - L'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

Art. 8 Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

**Art. 11
Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro**

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

**Art. 12
Approvazione e modifiche del Regolamento**

1 - Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti effettivi della Conferenza.

2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Delibera n. 24 del 22.07.2022

Adempimenti degli Ordini – Considerazioni e proposte

Mozione n. 43 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Tema

1. ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione e trasparenza
2. INIPEC
3. PERLAPA – GEDAP
4. ANAGRAFE TRIBUTARIA
5. MEF
6. COMUNICAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI
7. QUESTIONARI

Riferimenti normativi

1. Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali; Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito presso questo Ministero l'"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)". Con decreto ministeriale del 18 marzo 2013 (G.U. n. 83 del 9 aprile 2013), sono state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, indicando InfoCamere quale soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC.
3. D.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4).
4. Circolare dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 26004/2021.
5. Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021; Circolare MEF 7/2021; Art.20 D.Lgs. n.175/2016; Art. 17 D.L. n.90/2014.
6. Art. 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Analisi delle criticità

1. Il tutto è sovradimensionato rispetto ad una realtà come la nostra, soprattutto gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, con una miriade di sottosezioni, da tenere aggiornate. E non parliamo del tempo dedicato a creare e inserire i contenuti o dei costi per certi contenuti che richiedono consulenze esterne (es. tabella con tassi di assenza del personale).
2. L'invio delle variazioni delle PEC degli Iscritti deve essere QUOTIDIANO, anche nel caso non ci siano variazioni.
3. GEDAP della funzione pubblica: dichiarazione dei permessi sindacali (anche se non ci sono stati). www.perlapa.gov.it. GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.
4. Comunicazione variazioni Albo ad Anagrafe Tributaria: scaricare file da Albo Unico, "prepararlo" e inviarlo tramite Desktop Telematico dell'Agenzia delle Entrate. (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/>)
5. Adempimenti: - Abilitazione al portale SICO; - Caricamento conto annuale (file excel da scaricare, compilare e far compilare al Consulente del lavoro con relativi costi) - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; - Fabbisogno triennale del personale - Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021 e relativo allegato; - Relazione illustrativa - Circolare MEF 7/2021 e relativo allegato; - Dichiarazione consociate e partecipate (anche se non ci sono): applicativo "Partecipazioni" del MEF (ex CONSOC www.perlapa.gov.it) - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art.20 D.Lgs. n.175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti Art. 17 D.L. n.90/2014.
6. Tutte le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e aggiornare costantemente, ove necessario, i precedenti dati inseriti.
(<http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it>)

Proposte risolutive

[Si chiede che il CNAPPC si attivi per]

- **Evitare la duplicazione di dati, soprattutto di quelli già presenti sull'Albo Unico (es. INIPEC);**
- **Evitare che ci vengano richiesti dati che sono già pubblici (come quelli relativi allo stipendio dei dipendenti);**
- **Evitare di costringerci ad adempimenti gravosi che riguardano la finanza pubblica con cui non abbiamo nulla a che fare;**
- **Evitare l'obbligatorietà di comunicazioni "anche se negative";**
- **Sollecitare una maggior comunicazione tra i sistemi informatici dell'Agenzia dell'Entrate, degli Istituti di Statistica, dei Ministeri e dei vari Enti;**
- **Evitare di assimilarci a Enti con 50 dipendenti.**

Votazione	
Favorevoli	67
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	67

Delibera n. 25 del 22.07.2022

Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022

Mozione n. 44 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Riferimenti normativi

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il DL. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio 2022.

Analisi delle criticità

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui all’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 01 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario.

L’art. 26, c.1 prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 –lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3.

Quanto di sopra riportato è tratto dal vademecum emesso dall’ANCE che, al pari di gran parte delle entità coinvolte nel processo in atto, ha provveduto a fornire precisa indicazione sulle modalità di applicazione del DL.

Risulta invece che nulla è stato comunicato dal nostro Consiglio Nazionale.

Proposte risolutive

Si chiede se vi sono **indicazioni da parte del CNAPPC** ed in particolare:

- se è necessario che il nuovo certificato di pagamento richieda la validazione del direttore dei lavori, in merito alle contabilità di opere già concluse alla data del 18 maggio 2022;
- se è in capo al direttore dei lavori la revisione della contabilità per le opere in esecuzione dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- se le prestazioni professionali, le relative spese, e tale nuova assunzione di responsabilità debbano essere retribuite ed in che misura.

Si ritiene vada anche considerato un adeguamento dei compensi professionali valutato in percentuale rispetto all'aumento delle opere a base d'asta.

Si sottolinea l'urgenza del provvedimento che, qualora il direttore lavori abbia già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, prevede che i certificati di pagamento vengano emessi entro il 17 giugno 2022.

Considerato inoltre, che il D.L. 73/2021 art.1 septies, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le imprese di procedere ad “Istanza di compensazione” per il 2° semestre 2021 per i materiali che hanno subito particolari rincari, **si chiede anche di verificare se il direttore dei lavori, in analogia alle tematiche sopra esposte, ha obblighi nella verifica della corretta applicazione delle compensazioni e, in tal caso, se ha diritto ad essere retribuito per tale prestazione.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	64

Delibera n. 26 del 22.07.2022

Disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Mozione n. 45 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Riferimenti normativi

Lo scorso 24 maggio, la VIII Commissione Permanente della Camera ha approvato il testo modificato del Disegno di Legge AC 3514 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, già licenziato dal Senato il 9 marzo scorso. Il testo tornerà alla discussione in Senato per essere definitivamente votato, in caso di numero legale, il prossimo 14 giugno.

Analisi delle criticità

Alcuni principi contenuti nella Delega destano particolare timore: tra tutti quello all’art.1 c.2 h-bis, che prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Un articolo che sembra ribadire un’ovvietà: invero, proprio la specifica a casi eccezionali e motivati, suggerisce un’apertura al tema, aberrante se consideriamo i precedenti.

Ciò introdurrebbe peraltro un’espressa violazione della norma sull’equo compenso, considerato che la Legge di Bilancio 2018 ha definitivamente chiarito che i corrispettivi a base di gara devono essere quantificati in base al Decreto Parametri e non in maniera discrezionale, com’era previsto dal Decreto Fiscale (Legge 172/2017). I professionisti hanno subito per anni questo tipo di situazioni, con casi di affidamento di servizi di progettazione a 1 euro, e continuano a subirle con gare d’appalto che presentano ribassi sempre più abnormi. Situazioni contro cui ci si è più volte battuti ottenendo importanti risultati sul fronte legislativo, ma che oggi vengono sistematicamente rimessi in discussione in nome della semplificazione.

In questa prospettiva va letta anche l’ipotesi contenuta nel DDL di ridefinire (ridurre) i livelli di progettazione, snellire le procedure di verifica e validazione dei progetti, con una modalità che pare antitetica alla centralità del progetto. Invece di declinare il contenuto dei livelli di progettazione, ancora normato dal DPR 207/2010, come ci si poteva attendere dalla semplificazione delle procedure per le sole opere di rilevante impatto previste dal PNRR (art. 44 e 48 del DL 77/2021), come segnalato dalla nostra Federazione nella mozione n. 34 presentata alla CNO del 13.05.2022, si è velocemente approdati all’estensione del principio a tutti gli interventi, facendo scientemente un passo indietro rispetto al testo del 2016, che sembra teso a privilegiare incarichi fiduciari a soglie sempre più alte, ed una sostanziale rinuncia allo strumento concorsuale: non si capisce infatti come il ricorso ad un PFTE che anticipa indagini e pareri possa coesistere con il concorso a due gradi, sia per l’approfondimento e l’investimento economico richiesti, sia per una difficoltà oggettiva delle commissioni di gara, che si troverebbero a valutare elaborati in pendenza delle autorizzazioni da parte degli enti.

Nonostante si tratti di una delega, e quindi vi sia ancora margine di adeguamento durante l’iter di definizione del nuovo Codice degli Appalti, desta perplessità l’assenza di una presa di posizione netta da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti.

Proposte risolutive

Tutto ciò premesso, **si chiede che il CNAPPC intraprenda ogni opportuna azione tesa all’interlocuzione con il legislatore ed avvii quanto prima un gruppo operativo che possa coadiuvarlo nell’analisi della norma e nelle proposte.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	64

Delibera n. 27 del 22.07.2022

Presunta gratuit  per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio

Mozione n. 46 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Il tema che ci sta a cuore   quella del presunto obbligo di "gratuit " per la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio comunale, almeno come interpretato in Regione Lombardia in base ai contenuti dell'art. 13 del Regolamento tipo per le Commissioni per il Paesaggio che recita: "1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, dei D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non   prevista alcuna indennit  di presenza, n  il rimborso delle spese eventualmente sostenute.". Tale erroneo concetto   quasi in ogni Ente oramai dato per acquisito, con pochissime eccezioni che si limitano a riconoscere "simbolici" rimborsi per le spese chilometriche sostenute. Consuetudine che riteniamo non solo non possa passivamente essere ulteriormente subita e tollerata dagli ordini professionali coinvolti, in primis ovviamente il nostro essendo il tema di quasi esclusiva competenza degli Architetti, ma che sia frutto di una fallace interpretazione della norma nazionale da cui discende l'interpretazione diffusa.

Peraltro, la stessa Regione Lombardia, nelle d.g.r. 9/2727 del 2011 e 4348 del 2021 indica esplicitamente: "Si ricorda che, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito e pu , se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri." e "Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e pu , se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri."

Cerchiamo di chiarire la nostra posizione con richiesta di discussione e determinazione - ove necessario - in merito attraverso la trattazione di tre tematiche.

Analisi delle Criticit 

Prima considerazione. La norma di riferimento   il comma 3 dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., che testualmente recita: "La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice   assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non d  luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Prendendo preliminarmente atto che la Regione Lombardia si   limitata a citare la fattispecie esclusivamente in atti regolamentari non determinando quindi legislativamente in merito,   del tutto chiaro ed evidente che quanto indicato dalla Regione, nello schema di regolamento ma non nelle delibere attuative, sia una semplificazione di quanto espresso dal legislatore nazionale.

Entrando nel merito della norma nazionale, ricordando come "compenso" e "rimborso" siano concetti dalla natura diversa tra loro, pensiamo che non sia affatto vero che si dica, sic et simpliciter, che i membri delle Commissioni non debbano percepire compensi. La norma, infatti, dice che la partecipazione "  assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate", ovvero dal personale dell'Ente. In tal caso, ed   comprensibile la volont  del legislatore, i dipendenti non possono percepire alcun compenso. La dizione "non d  luogo alla corresponsione di alcun compenso" non parrebbe quindi da riferire ad eventuali membri esterni a cui l'Ente si potr  rivolgere per svolgere tale delicata funzione; non si spiegherebbe infatti la frapposizione tra il citato passaggio e il successivo "da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" dell'avverbio comunque - che significa "in ogni caso". Che senso avrebbe dire non devono percepire compensi ed in ogni caso non devono gravare sulla finanza pubblica quando si   appena stabilito che i dipendenti membri della Commissione non possono percepire (appunto) alcun compenso? E' a nostro avviso evidente e logico che la portata della seconda parte della norma sia da riferire ai compensi ed ai rimborsi spese che dovranno essere riconosciuti ai membri esterni. A tal proposito si potrebbe sollevare un dubbio circa l'impossibilit  di riconoscere i dovuti compensi ai commissari esterni in quanto non si possono creare oneri a carico della finanza pubblica; ma la risposta, invero abbastanza banale e spesso utilizzata in altre situazioni in cui ricorre obbligo normativo simile (come avviene per esempio nella Regione Veneto) e sancita dalla citata in seguito deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte,   che si deve attingere, legittimamente, ai diritti di segreteria appositamente versati per le valutazioni di carattere paesaggistico.

La seconda considerazione,   riferita agli specifici obblighi che il nostro Codice deontologico prevede debbano essere rispettati nell'esercizio della professione. In particolare si rimanda al co. 2 dell'art. 20 e al co. 7 dell'art. 24 del nostro Codice Deontologico che stigmatizzano le prestazioni professionali gratuite.

La terza considerazione riguarda aspetti che investono la sfera etica dell'esercizio professionale.

In verità più che esprimere considerazioni, risulta più facile porre una fondamentale domanda cercando di dare alcune possibili risposte: per quale motivo un professionista deve perdere il proprio tempo senza ricevere alcun compenso, mettendo a disposizione, determinando nel merito ed assumendosi le relative responsabilità, la propria conoscenza scientifica e professionale altamente qualificata?

La prima risposta può essere: perché considera l'incarico quale commissario come un onore e contemporaneamente un obbligo verso la Società. La seconda perché ritiene che tale incarico sia prestigioso e possa comportare, anche, un ritorno di immagine importante per la propria attività professione oltre che essere una gratificazione personale e culturale. La terza è perché la mancanza di una precisa gratificazione professionale, anche di tipo economico, potrebbe potenzialmente amplificare in modo distonico l'esercizio del giudizio.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004, artt. 148 e 183
- Deliberazione n. 57/2019/SRCPIE/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte
- Art. 100, co. 2 Costituzione della Repubblica Italiana
- D. G. Regione Lombardia n. 9/2727 del 22 dicembre 2011, paragrafo 5.5 e n. 4348 del 22 febbraio 2021

Proposta

Chiediamo quindi che venga affrontato e discusso tale importante e delicato tema augurandoci che la presente nota possa essere contemporaneamente uno stimolo alla riflessione e un supporto per la discussione di merito.

Nello specifico si chiede che vengano poste in atto due specifiche azioni:

- **la prima, indirizzata alla Regioni, che identifichi una corretta interpretazione della disposizione dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che tale applicazione risulti uniforme su tutto il territorio nazionale;**
- **la seconda che attivi specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di riformare o meglio specificare il citato art. 183 del Codice riconoscendo, in base alle brevi considerazioni qui svolte, il fondamentale apporto che i membri esperti di tutela e salvaguardia del Paesaggio svolgono all'interno delle locali commissioni, riconoscendo nel contempo l'alta specializzazione e il contributo professionale che non può che oggettivarsi attraverso il riconoscimento di un congruo compenso, in sintonia con le indicazioni in merito contenute nel nostro Codice Deontologico.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	1
Totali	65

Delibera n. 28 del 22.07.2022

Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio

Mozione n. 47 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Si rimanda espressamente ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché agli atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative.

Si rimanda altresì alle seguenti disposizioni del nostro Codice Deontologico:

- preambolo - “Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura”;
- preambolo – “La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.”;
- art. 3, comma 2: “Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell’attività.”;
- art. 5, comma 1: “Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.”;
- art. 6: “Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.”;
- art. 12, comma 2: “Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.”;
- art. 15, comma 3: “Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.”;
- art. 16, comma 2: “Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.”;
- art. 16, comma 5: “Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l’obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.”;
- art. 19, comma 1: “Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.”;
- art. 19, comma 3: “L’iscritto ha l’obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.”

Analisi delle Criticità

Preso atto delle numerose criticità e segnalazioni raccolte da parte di colleghi in questi anni, si ritiene che, perseguendo i principi deontologici sopra citati, sia necessario stabilire alcuni principi procedurali e comportamentali che consentano di garantire il fondamentale apporto della figura dell’Architetto nella tutela e valorizzazione del Paesaggio sia nella veste di progettisti che di membri della commissione.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, **si propone l’emanazione delle seguenti linee guida da condividere, al netto di specifiche disposizioni regionali in tema di valutazione paesistica dei progetti in ambiti non vincolati dal Codice, su tutto il territorio nazionale:**

- 1. il membro della Commissione Paesaggio ha obbligo di esprimere pareri circostanziati e motivati e riferiti alle finalità definite dal vincolo ex D.lgs. 42/2004 ricorrente. Sono pertanto da considerare non pertinenti, e conseguentemente oggetto di possibile valutazione da parte del Consiglio ovvero, se ricorrente, da parte del Consiglio di Disciplina in base alle indicazioni specifiche fornite dal Codice**

- Deontologico, espressioni di pareri che non tengano debitamente in conto quanto sopra riportato;
2. nel caso di valutazioni di impatto paesaggistico come regolamentato dalle disposizioni regionali, il giudizio espresso dalla Commissione Paesaggio deve rigorosamente attenersi alle modifiche apportate all'aspetto esteriori dei luoghi tenendo in debita considerazione la percepibilità delle modifiche proposte;
 3. sempre con riferimento alle sole valutazioni di impatto paesaggistico, si ricorda l'obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni in merito contenute negli strumenti di indirizzo e nelle disposizioni attuative regionali, esprimendo conseguentemente esclusivamente pareri secondo le disposizioni vigenti. Si ricorda che, data l'assenza di prodromica autorizzazione paesaggistica, la valutazione di impatto rappresenta parte dell'endoprocedimento edilizio e, pertanto, dovrà essere sempre data per verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento a cura degli uffici preposti al rilascio del provvedimento, prima della valutazione di competenza della Commissione Paesaggio;
 4. si ricorda che la Commissione Paesaggio deve astenersi in modo assoluto dall'esprimere considerazioni o valutazioni sulla qualità progettuale complessiva o sulla professionalità dei colleghi avendo obbligo di valutare esclusivamente l'impatto generato dall'intervento sul paesaggio;
 5. nell'espressione del parere di competenza, la Commissione Paesaggio deve assumere i principi di proporzionalità e ragionevolezza qualora ritenesse necessario porre elementi condizionanti all'espressione del giudizio positivo ovvero nell'espressione del parere negativo. Vieppiù, il contributo positivo del ruolo assegnato al membro della commissione, in via analogica con i principi che sorreggono la conferenza dei servizi, dovrebbe essere orientato alla proposta risolutiva rivolta al Dirigente competente, capace di far venir meno il giudizio negativo;
 6. risulta fondamentale che nell'esercizio della propria funzione la Commissione Paesaggio, ispirata al principio di leale collaborazione, instauri rapporti corretti e collaborativi con tutti gli Enti coinvolti nell'iter di valutazione, in particolare laddove gli Enti stessi si sono motivatamente già espressi.

Votazione	
Favorevoli	65
Contrari	1
Astenuti	2
Totali	68

Delibera n. 29 del 21.10.2022

La riforma del Codice dei Contratti: il contributo degli Ordini del Coordinamento del Sud

Mozione n. 49 (DCR 15.09.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Con la legge 78/2022, il Governo è stato delegato a varare il nuovo codice dei contratti, entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre.

Nella consapevolezza che la riforma del quadro normativo del settore dei lavori pubblici è di fondamentale importanza per consolidare la centralità del progetto, per aprire il mercato del settore ai giovani ed ai professionisti di talento e per semplificare l'intero processo di esecuzione dei lavori pubblici, gli Ordini del Coordinamento del Sud hanno redatto il documento allegato, con l'obiettivo di alimentare un urgente confronto tra il CNAPPC e le istituzioni competenti, finalizzato a promuovere una riforma condivisa dagli addetti ai lavori.

Criticità

La sopra richiamata legge delega ha introdotto alcuni principi nettamente divergenti dalle politiche alimentate, nel corso degli ultimi anni, dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

Per fare un esempio eclatante, rispetto ai contenuti della precedente legge delega 11/2016, nel testo della legge 78, è scomparso ogni riferimento sulla necessità di rilanciare la centralità del progetto nell'esecuzione delle opere pubbliche, promuovendo i concorsi di progettazione, che costituiscono uno strumento eccellente per valorizzare il talento dei professionisti e per promuovere dunque architettura di qualità. Contestualmente, la nuova "legge delega" rilancia l'appalto integrato, procedura stantia che relega il progetto di architettura ad un ruolo assolutamente marginale in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche, penalizzando così l'autonomia intellettuale del progettista e conseguentemente la qualità delle sue prestazioni professionali. Come se ciò non bastasse, la legge 78 ripropone alle stazioni appaltanti l'opzione di acquisire, previa semplice motivazione, progetti a titolo gratuito, mortificando la dignità degli architetti e, più in generale, dei liberi professionisti, che credevano di avere archiviato casi imbarazzanti, come quello che, nel 2016, ha consentito al Comune di Catanzaro di affidare, ad un libero professionista, l'incarico di un Piano Regolatore, a fronte del compenso simbolico di "un euro". Tutto ciò, da un lato, viola i principi comunitari di "trasparenza, pubblicità e libera concorrenza" e, dall'altro, non garantisce la "qualità del progetto", inficiando peraltro i tanti risultati raggiunti dalle professioni tecniche nell'ambito di norme che, negli ultimi anni, hanno introdotto il principio dell'equo compenso e l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di calcolare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, facendo riferimento al cosiddetto "decreto parametri" (vedi art. 24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

Principali riferimenti normativi

Legge 21 giugno 2022 n°78 (legge delega al Governo per varare il nuovo codice dei contratti);
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti in vigore).

Proposte risolutive

Le proposte, che sono riportate nel documento allegato alla presente mozione, sono finalizzate a garantire una riforma del codice dei contratti in grado di superare le criticità dell'attuale quadro normativo (parte prima) e contestualmente salvaguardare le tante conquiste - in tema di centralità del progetto, concorsi di progettazione, apertura del mercato, calcolo dei corrispettivi ed equo compenso - raggiunte dal nostro Consiglio Nazionale, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, durante la stesura del Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii (parte seconda). Il documento comprende anche una breve parte terza, con la quale vengono individuati i più urgenti provvedimenti da varare a supporto del nuovo codice dei contratti.

Allegati:

Documento del Coordinamento OAPPC-SUD, quale contributo al CNAPPC, per la riforma del codice de contratti

Votazione	
Favorevoli	71
Contrari	2
Astenuti	12
Totali	85

Delibera n. 30 del 21.10.2022

Mozione 1 – OAPPCUD [La riforma del Codice dei Contratti: il contributo degli Ordini del Coordinamento del Sud]

Mozione n. 51 (DCR 15.09.2022) presentata dall'Ordine di Varese

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese riunito in propria seduta il 14.09.2022 preso atto ed esaminata la Mozione 1 avanzata dal Coordinamento Interregionale OAPPC del Sud, dopo ampia e approfondita discussione, **aderisce** alla stessa facendo proprie le sollecitazioni al CNAPPC circa le azioni da attuare, con massima urgenza, rispetto alla riforma del Codice dei Contratti.

Nell'adesione alla Mozione di cui sopra segnala specificatamente che obiettivi da raggiungere con il nuovo Codice dei Contratti debbono risultare:

- Introduzione di una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria
- Rilancio della centralità del progetto e promozione dei concorsi a due fasi
- Apertura del mercato a strutture professionali medio piccole e ai giovani
- Semplificazione organica del processo di esecuzione delle oo.pp.

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese ritiene altresì che la mancata accettazione, da parte del Governo, di qualunque tipo di suggerimento e/o istanza lascia intendere una "debolezza" ed una poca efficacia delle modalità con cui le sollecitazioni sono ad oggi avanzate.

Ritiene da ultimo inaccettabile che il documento finale della RTP testualmente reciti: accoglie con soddisfazione il progetto di riforma.

Da ultimo esprime un disappunto rispetto al fatto che occorrono sollecitazioni di questo tipo al CNAPPC, segno evidente di scarsa incisività e di una improduttività evidente.

... In allegato riproponiamo le due mozioni, che sono a supporto della Mozione di OACPP SUD.

- Verifica progettuale:** fino ad una certa soglia, che potrebbe essere quella che consente il rilascio del certificato di regolare esecuzione invece del collaudo (1 milione di euro), **chiediamo che la verifica possa essere semplificata;**
- Progettazione in BIM:** a seguito di approfondita discussione e riflessione abbiamo appurato che le Stazioni Appaltanti che devono gestire e controllare il procedimento non sempre sono in condizione di controllare i progetti BIM e che anche i nostri iscritti non sono preparati all'entrata in vigore della normativa. Al fine di sensibilizzare e fornire supporto a tutti i nostri iscritti nonché alle Stazioni Appaltanti **chiediamo al CNA di attivarsi presso le case di software che detengono le licenze al fine di ottenere convenzioni per noleggi e/o acquisti a costi inferiori e comunque diluiti nel tempo così da permettere anche la realizzazione all'interno degli Ordini Territoriali di corsi di formazione.**
- Prezzo:** per tutti gli affidamenti di servizi di progettazione, qualora il soggetto, primo in graduatoria abbia fatto un'offerta economica (anche nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV) che si discosta dai minimi tariffari, la SA deve chiedere spiegazioni e chiarimenti, con riferimento a quanto stabilisce l'art. 97, comma 4, del codice; in caso di offerta non sostenibile economicamente, il soggetto è escluso dalla gara e la SA deve segnalarlo all'Ordine professionale di appartenenza. **Poiché ci risulta, dopo vari approfondimenti che l'Antitrust potrebbe bloccare simile prassi trasformiamo la richiesta nella necessità di inserimento di una procedura specifica per l'affidamento degli incarichi che non abbia quale componente determinante il prezzo.**

Richiediamo altresì che vengano con urgenza riattivati gruppi di lavoro **competenti e preparati** circa il settore dei LL.PP finalizzati a portare avanti con forza e determinazione tutte le iniziative utili ed indispensabili per il futuro della nostra professione. **Da ultimo chiediamo che il CNAPPC sia presente in modo significativo e non marginale o inesistente, così come oggi accade, ai tavoli delle Reti Tecniche e dei LL.PP. Nessuno può rappresentarci meglio di noi stessi.**

Votazione	
Favorevoli	65
Contrari	3
Astenuti	1
Totali	69

Delibera n. 31 del 21.10.2022

Emendamenti al Regolamento della CNO-APPC

Mozione n. 50 (DCR 15.09.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Le condizioni di instabilità e di scarsa incisività politica del CNAPPC nei rapporti con le istituzioni, in un momento così denso di complessità come quello che stiamo vivendo, destano forte preoccupazione nei Consigli degli Ordini e negli architetti italiani. A questo si aggiunga il disagio alimentato dalla candidatura del Presidente Miceli a Sindaco di Palermo, cui ha peraltro fatto seguito la candidatura del Consigliere Nazionale Giuntoli al Parlamento. Tali candidature, seppure legittime, oltre a rallentare le attività del Consiglio, hanno compromesso e compromettono di fatto la terzietà dei vertici nazionali della categoria, che riteniamo indispensabile per conseguire risultati importanti per gli architetti italiani, oltre a svilire lo spirito stesso della nostra Istituzione che pare ritrovarsi come mero trampolino di lancio verso “più alte” destinazioni, piuttosto che ambito vertice di una categoria di professionisti che meritano una rappresentanza stabile e sicura.

Criticità

Nel corso dei primi 18 mesi di attività, il Consiglio Nazionale in carica non è riuscito a raggiungere alcun obiettivo su temi fondamentali come quelli del lavoro. Gli Ordini stanno registrando, oramai da mesi, una totale assenza di ruolo di guida e di supporto da parte del CNAPPC, rispetto a temi centrali per la nostra categoria professionale, come quelli dell'incombente riforma del codice dei contratti, della formazione professionale continua, delle politiche per gli incentivi fiscali per promuovere l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio esistente, ecc. Tutto ciò ha determinato una notevole reazione degli Ordini degli Architetti Italiani che, in occasione della CNO del 13 maggio, hanno approvato la mozione n°1 (delibera n.10 del registro delle deliberazioni della C.N.O. aggiornato al 13 maggio 2022) ad ampia maggioranza dei presenti (69 favorevoli su 74 votanti), che novella “rilevate le grandi criticità del momento nel contesto nazionale in materia di attività professionale, la C.N.O.A.P.P.C. invita il C.N.A.P.P.C. a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente”. A fronte di tale mozione, così come accaduto per altre mozioni, non ha fatto seguito alcun atto del CNAPPC che, incurante delle sollecitazioni della CNO, ha continuato lungo il percorso improduttivo già tracciato durante i primi 18 mesi di attività; percorso che adesso è diventato addirittura impervio a causa di una prolungata instabilità e dell'intervenuto crollo del principio della terzietà politica dei vertici della categoria.

Principali riferimenti normativi

Regolamento della CNO-APPC, approvato in data 1/12/ 2017 ed emendato in data 22/07/2022, articoli 6 e 7;
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, art.8.

Proposte risolutive

Al fine di scongiurare il rischio che le attività della CNO siano continuamente mortificate da un Consiglio Nazionale sordo alle sollecitazioni dell'Assise nazionale degli Ordini APPC italiani, si propongono le modifiche, appresso evidenziate in rosso, degli articoli 6, comma 4 e 7, comma 2 del Regolamento della stessa CNO-APPC:

Art. 6

Modalità di espressione di voto

- 1) Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.
- 2) All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.
- 3) Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.
- 4) Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula, **con eccezione delle mozioni di cui al successivo art. 7 comma 2, lettera d), che si intendono approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto presenti in aula.**
- 5) I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art. 7

Attività della Conferenza

- 1) Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.
- 2) I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:
 - a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
 - b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
 - c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
 - d) **mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art.8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;**
 - e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

Votazione	
Favorevoli	58
Contrari	19
Astenuti	4
Totali	81

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Articoli emendati il 21.10.2022

Art. 6

Modalità di espressione di voto

- 1) Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.
- 2) All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.
- 3) Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.
- 4) Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula, con eccezione delle mozioni di cui al successivo art. 7 comma 2, lettera d), che si intendono approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto presenti in aula.
- 5) I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

Art. 7

Attività della Conferenza

- 1) Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.
- 2) I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:
 - a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
 - b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
 - c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
 - d) mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art.8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
 - e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

Delibera n. 32 del 21.10.2022

Prezzario Nazionale

Mozione n. 9 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Analisi della criticità

Sino a poco tempo fa, la questione del prezzario riguardava solo quel ristretto numero di professionisti impegnati nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, mentre la gran parte dei colleghi ricorreva a computi ancora "artigianali", spesso senza una vera capacità di analisi dei propri listini. Sappiamo invece come la determinazione dei prezzi rappresenti il vero strumento per poter realizzare interventi di qualità a prezzi congrui, dove le imprese non siano costrette a offrire ribassi inverosimili, ma anche per verificare la fattibilità dei progetti, evitando che professionisti riducano i prezzi dei propri computi per soddisfare le esigenze della committenza, demandando ad approssimazioni successive i costi reali delle opere.

Il tema è divenuto ora centrale con l'introduzione dei vari bonus fiscali, il superbonus tra tutti, che hanno esteso agli interventi privati l'obbligo di ricorso a prezzari regionali o listini simili. In prima battuta ci si è affidati al più sicuro riferimento dei prezzari DEI, che l'Agenzia delle Entrate ha però rigettato, non citandoli tra i listini ammessi.

Per questo diviene ancor più cogente il tema che proponiamo alla Vostra attenzione.

Riferimenti normativi

Sebbene la normativa in materia sia disciplinata dall'articolo 23 del Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, confermando quanto precedentemente previsto dal comma 8 dell'articolo 133 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, e ancor prima dal comma 4-septies dell'articolo 26 della legge n.109/1994, va detto che l'aggiornamento annuale dei prezzari da parte delle Regioni pare voler ottemperare formalmente alla legge, anziché tendere ad un'innovazione sostanziale dello strumento.

Proposte risolutive

Anche ad una prima sommaria analisi dei vari prezzari regionali, la situazione risulta qualitativamente e temporalmente disomogenea, con lacune di lavorazioni, tecnologie e prestazioni anche gravi, che determinano inaccettabili implicazioni e rischi per i professionisti.

Si è ben lontani da avere una condivisione a livello nazionale dei codici di riferimento, delle descrizioni delle lavorazioni, dell'incidenza della manodopera, e persino di quei fattori che concorrono alla determinazione del prezzo finale, come le spese generali, che variano notevolmente tra le regioni.

Nonostante esistano contributi tesi a una codifica comune, come quello promosso da Itaca o da Anas, che da tempo possiede elenchi prezzi standardizzati, si capisce bene quanto la frammentarietà e la disomogeneità dei documenti e la totale assenza di un approccio nazionale orientato a razionalizzare le informazioni, rendano difficile l'operato dei professionisti e vanifichino anche i tentativi di progettazione parametrica, che risulterebbe più efficace potendo disporre di abachi Qto (Quantity Take Off). Si registra infine la quasi totale assenza di riferimenti ai Criteri ambientali minimi, che aumenta la difficoltà di ricerca all'interno dei prezzari e determina analisi dei prezzi confuse e non attendibili, in un momento in cui l'auspicabile standardizzazione potrebbe essere facilmente raggiunta ricorrendo a una semplice piattaforma informatica, che contempra anche differenze di costi regionali, ma perlomeno con una chiarezza di impianto e metodo.

Crediamo che questo tema, seppur spesso considerato uno fra i molti ostacoli del nostro lavoro, meriti uno spazio di approfondimento poiché incide profondamente sulla nostra attività, con grande dispendio di risorse, e ci espone a rischi spesso sottostimati; potrebbe essere infine un'occasione per ridare autorevolezza "da tecnici" alla nostra figura.

Focus n. 4 (DCR 15.09.2022) presentato da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

In occasione della DCR del 13.01.2022 [e successivamente della CNO del 24 e 25 febbraio], con specifica mozione della Federazione del Friuli Venezia Giulia, è stata posta all'attenzione degli Ordini la necessità di lavorare alla possibile costituzione di un prezzario di valenza nazionale. Tale mozione aveva ricevuto un ampio consenso tanto da non essere portata in votazione ma rimandata direttamente ad un Gruppo di Lavoro specifico.

Purtroppo, considerata l'inerzia nell'avvio dei Gruppi di Lavoro, tale ipotesi è stata di fatto superata dal MIMS che

lo scorso 13 luglio ha emanato il decreto n. 215 "Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto.

Considerato che è stata persa l'importante occasione di collaborare con il legislatore al fine di definire linee guida utili ai professionisti e di esercitare un ruolo tecnico di rilievo.

Vista la gravità della problematica, in considerazione delle sue ripercussioni ad esempio sull'applicazione della compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sulle gare future, sull'asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus edilizi, e visto che la quasi totalità delle regioni ha provveduto ad emanare gli aggiornamenti dei prezzi in ottemperanza al Decreto Legge del 17 maggio 2022 n.50, aggravando ulteriormente situazioni di disomogeneità di analisi dei prezzi tra i diversi territori.

Considerato che i Prezzari, oltre a determinare i costi delle opere (e di riflesso dei compensi professionali), possono essere un importante veicolo culturale di tecnologie, materiali e finiture, nonché nei processi di modellazione informativa BIM e nell'applicazione dei CAM.

Dato atto che la qualità del lavoro dei professionisti è intrinsecamente legata alla certezza dei costi di realizzazione delle opere e alla loro sostenibilità.

SI CHIEDE

Al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

- 1) **Quali iniziative siano state avviate e se siano state prese in esame le proposte di lavoro avanzate 8 mesi fa;**
- 2) **se non ritenga opportuno proporre la costituzione di un tavolo tecnico permanente con il MIMS al fine di contribuire fattivamente alla definizione dei contenuti dei nuovi Prezzari e al loro monitoraggio;**
- 3) **se intenda attivare un Gruppo di Lavoro e/o un Gruppo Operativo dedicato coinvolgendo i rappresentanti degli Ordini che si renderanno disponibili, considerata pure la necessità di dialogo con le singole regioni ed il loro coordinamento.**

Votazione	
Favorevoli	82
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	82

Delibera n. 33 del 21.10.2022

Gli Architetti chiedono al Governo...

Focus n. 2 (DCR 15.09.2022) - presentata dagli Ordini di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Sassari, Nuoro, Latina, Frosinone, Fermo

Preso atto che nella campagna elettorale in corso per l'elezione del nuovo Parlamento non risultano notizie circa le aspettative degli Ordini Territoriali in merito ad una necessaria ed improrogabile attività del Consiglio Nazionale volta a porre all'attenzione dei Leader di tutte le forze politiche le problematiche che interessano la categoria, argomento sul quale tanto il Presidente Francesco Miceli quanto il candidato al parlamento Consigliere Massimo Giuntoli hanno dimostrato di svolgere un ruolo di parte e quindi parziale

In considerazione che l'interruzione della legislatura ha di conseguenza sospeso l'attività dei tavoli tecnici attivati nei vari Ministeri ai quali il Cnappc dovrebbe partecipare con propri rappresentanti, dei quali ad oggi non si ha contezza dell'attività svolta né di chi ci rappresenta

Visto che l'avvio della nuova legislatura e l'insediamento di un nuovo governo costituiscono un'occasione da non perdere per manifestare tutte le nostre richieste, sia di carattere specifico della professione, di carattere generale come temi culturali e professionali che ci sono cari

Rilevata la necessità di sintetizzare un percorso programmatico sulle due linee di interesse sia per i contatti con il Governo, sia per fornire un contributo al Cnappc per il prosieguo dei prossimi tre anni e mezzo di consulenza, sia per tracciare i limiti all'interno dei quali confrontarsi con le altre professioni tecniche che fanno parte della Rete delle Professioni Tecniche, in procinto di rinnovare il coordinamento

Sulla base dello schema di seguito riportato, da integrare e/o modificare, che dovrà trovare sintesi in una Risoluzione da approvare nella prossima CNO.

a solo titolo esplicativo e non esaustivo

Temi professione:

- 1) Ruolo del Sistema Ordinistico
 - a. Inquadramento Ordini Professionali
 - b. Obbligo di iscrizione per dipendenti pubblici e Liberi Professionisti
 - c. Introduzione dei minimi e dei massimi tariffari, equo compenso in rapporto alla complessità del progetto e certo compenso e abolizione dell'incarico gratuito
- 2) Riconoscimento della prestazione professionale come apporto culturale alla società
 - a. Esclusione delle prestazioni professionali dal Mepa
 - b. Professionisti, società tra professionisti, società di servizi di architettura ed ingegneria non più intesi come operatori economici
 - c. Distinzione tra imprese e professionisti all'interno del Codice degli Appalti
- 3) Riordino delle Professioni Tecniche– Competenze chiare e non concorrenti
 - a. Riclassificazione delle lauree e distinzione delle competenze tra professioni tecniche senza sovrapposizioni di competenze
 - b. Lauree abilitanti
 - c. Distinzione tra il progetto edilizio e il progetto architettonico
 - d. Riserva di legge agli Architetti per il progetto architettonico ed urbanistico
 - e. Ecc.....

Temi di interesse generale e tavoli ministeriali

- 1) La qualità del costruito
 - a. Introduzione nel sistema legislativo della legge per l'architettura

- b. Riforma della legge Urbanistica ai fini della riduzione del consumo del territorio: La rigenerazione urbana come processo virtuoso di miglioramento della vita dei cittadini
 - c. Potenziamento dei bonus e Superbonus come strumenti di finanziamento all'interno di due concetti di fondo: garanzia e qualità
 - d. Revisione della legge sui LLPP, codice appalti e obbligo del Concorso di progettazione a due gradi a garanzia di equità e qualità nella prima fase dell'appalto integrato?
 - e. Ecc.....
- 2) Riforme
- a. Soprintendenze
 - b. Beni culturali e vincoli
 - c. Il sistema dei crediti di imposta
 - d. PNRR – tempistica e correzioni
 - e. Ecc.....
 - f. Ecc.....

Si ritiene indispensabile avviare un confronto serrato tra gli Ordini Territoriali e tra questi ed il Cnappc a partire dalla DCR del 15 settembre nella quale si richiede di inserire la discussione all'Odg nel Focus temi urgenti, per coordinare il testo della Risoluzione e chiudere il documento approvandolo alla CNO del 20 e 21

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	0
Astenuti	2
Totali	71

Delibera n. 34 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – votazione 35 A

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 1 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Art. 4 Comma 5

“L’Ordine territoriale, **attraverso propri strumenti informatici e/o** attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l’aggiornamento della situazione formativa. ~~L’unico strumento di gestione della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.~~

~~È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).~~

Nota

La presente delibera è stata corretta in data 05.04.2023, riportando il testo così come illustrato verbalmente dal relatore, proiettato nelle slide e votato in Conferenza.

Nella DCR del 30.03.2023 è stato, infatti, comunicato a UdP che il testo dell’emendamento n. 1 inviato in occasione della CNO del 15-16.12.2022 non era riportato in modo corretto per un mero errore grafico.

Votazione	
Favorevoli	47
Contrari	39
Astenuti	4
Totali	90

Delibera n. 35 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 B

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 2 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Art. 4 Comma 6

È ammesso riportare eventuali crediti formativi di qualsiasi natura maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP. Gli eventuali crediti eccedenti derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo sempre e soltanto come CFP in deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche nel limite massimo di 4 CFP **ed eventuali ulteriori crediti deontologici potranno essere riportati nel triennio successivo come ordinari e** calcolati nell'ambito dei 20 CFP totali.

Votazione	
Favorevoli	63
Contrari	19
Astenuti	0
Totali	82

Delibera n. 36 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 C

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 3 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Art. 5.2.2

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.

Votazione	
Favorevoli	74
Contrari	7
Astenuti	1
Totali	82

Delibera n. 37 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 D

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 4 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Art. 6.2.2

Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure **proprie e/o** predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	10
Astenuti	1
Totali	81

Delibera n. 38 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 E

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 5 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Artt. 6.4 – 6.4.1 – 6.4.2

Art. 6.4 - L'Ordine ha facoltà di inserire su propria piattaforma eventi formativi svolti e registrati con attribuzione agli iscritti che volessero seguirli di analoghi crediti formativi erogati per il medesimo evento.

Art. 6.4.1 - In generale la partecipazione degli iscritti a repliche di eventi formativi registrati e inseriti in piattaforma e già seguiti in precedenza non dà luogo ad attribuzione di crediti.

Art. 6.4.2 - L'Ordine Professionale può utilizzare una piattaforma diversa da quella offerta dal CNAPPC nel qual caso inserirà su di essa, in proprio, il codice identificativo degli eventi formativi e la gestione di eventuali repliche di eventi già svolti ed inseriti in piattaforma.

Votazione	
Favorevoli	33
Contrari	28
Astenuti	4
Totali	65

Delibera n. 39 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 F

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua
Emendamento n. 6 presentato da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD (CNO 15-16.12.2022)

Art. 8

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente **oppure fornisce i dati sulla regolarità formativa su richiesta dei Consigli di disciplina**. L'eventuale inosservanza dell'obbligo formativo è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, tenuto conto di eventuali periodi di ravvedimento operoso intervenuti. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.

Votazione	
Favorevoli	55
Contrari	17
Astenuti	5
Totali	77

Delibera n. 40 del 15.12.2022

Linee guida Formazione continua – Votazione 35 BIS

Mozione n. 35 (DCR 07.04.2022) presentata da OAPPC Roma - Testo elaborato dal GdL Formazione continua

Condividi le proposte di modifica delle Linee guida sulla Formazione continua elaborate dal Gruppo di Lavoro e riportate nel testo completo pubblicato nel Box così come emendate dalle votazioni precedenti?

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	5
Astenuti	1
Totali	70

Delibera n. 41 del 15.12.2022

Emendamenti al Regolamento della CNO-APPC

Mozione n. 54 (DCR 10.11.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD
Emendamento alla Mozione n. 54 presentato da Federazione OAPPC Toscana e altri (CNO 15-16.12.2022)

Tema

I Consigli degli Ordini APPC d'Italia, fra le varie funzioni attribuite loro, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), hanno l'onere di *“determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine”*.

Questa voce in entrata, la maggiore in assoluto fra gli introiti degli ordini, è compresa *“nel conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo”*, che l'assemblea degli iscritti è chiamata a discutere e votare ai sensi dell'art. 27 dello stesso R.D.

Gli ordini professionali adottano il modello di bilancio civilistico ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Con Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale APPC, è stabilito all'art. 6 che *“il bilancio di previsione è predisposto dal Tesoriere, ..., nell'ambito di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno...”*.

Lo Statuto della Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, approvato dalla stessa assemblea in data 09 giugno 2007, prevede, viceversa, all'art. 2- - Funzioni e competenze, che *“il CNI e gli Ordini Provinciali degli Ingegneri d'Italia riconoscono nell'assemblea dei Presidenti l'organo preposto a:*

.....

-esprimere parere consultivo sul bilancio preventivo e consuntivo”.

Il Regolamento di Contabilità di INARCASSA, all'art. 28- Approvazione del bilancio di esercizio, prevede che *“entro il 30 aprile di ciascun anno si approvi la bozza di bilancio di esercizio...”*

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione forma il bilancio di esercizio che viene messo a disposizione degli organi di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato nazionale dei delegati.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Comitato nazionale dei delegati approva il bilancio di esercizio”.

Lo statuto vigente della stessa Inarcassa, pubblicato nella G.U. n. 285 in data 06.12.2012, all'art. 11, Attribuzioni del Comitato Nazionale dei Delegati, fra le altre, attribuisce alla lettera f) la funzione di *“approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di INARCASSA”*;

Criticità

All'interno del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria al 2021 redatto dal Consiglio Nazionale APPC, le cifre per competenza relative alle quote per iscritti erano pari a € 5.070.000,00 e per cassa erano pari a € 7.020.000,00, per una percentuale rispettivamente di 82,15% e di 86,44% del totale delle entrate complessive.

Gli ordini, versando annualmente una quota di € 34,00 per singolo iscritto, con il loro contributo finanziario, coprono quasi per intero le entrate complessive del CNAPPC.

La prima criticità è proprio connessa con il versamento della cifra dovuta, alla luce delle difficoltà che gli Ordini vivono in considerazione dell'incremento esponenziale degli adempimenti burocratici ed amministrativi a loro carico e della sostanziale riduzione degli altri possibili introiti, ad iniziare dall'opinamento delle parcelle degli iscritti all'Ordine per il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali.

L'altra criticità, già reiteratamente evidenziata anche in sede di Conferenze nazionali degli Ordini, sta nella sempre più evidente riduzione dei servizi offerti alla categoria dal CNAPPC: dal supporto in materia di appalti pubblici al sostegno in tema di competenze, dall'assistenza legale o dalle politiche per gli incentivi fiscali per promuovere l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio esistente alle problematiche connesse alla piattaforma per l'aggiornamento professionale continuo.

Tutto questo nonostante le risorse alimentate da parte degli Ordini territoriali.

Il CNAPPC, ovviamente, pubblica sul sito i bilanci, una volta approvati, alla voce amministrazione trasparente.

Ma condividiamo il concetto secondo cui la trasparenza del bilancio sia uno strumento essenziale per attuare il principio democratico di imparzialità, buon andamento e cura del bene comune, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse degli iscritti.

Il mancato coinvolgimento di questi ultimi nella fase di discussione ed approvazione dei bilanci, attraverso i propri Consigli e i propri Presidenti, costituisce la maggiore criticità perché, nel mentre dovrebbe valere il principio di analogia, per gli ordini territoriali ed analoghi organismi a livello nazionale, è del tutto anacronistico che chi contribuisce in massima parte, con i propri introiti, ad alimentare un bilancio non sia coinvolto in quelle fasi.

Va poi aggiunto che la massima trasparenza ed efficienza si raggiunge evitando che sia un solo organo a redigere ed approvare i bilanci.

Vige, in analogia, il principio previsto dall'**articolo 29 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016**, per le pubbliche amministrazioni, alle quali, sia pure come organismi di diritto pubblico non economico, siamo di fatto equiparati.

Principali riferimenti

- Regolamento della CNO-APPC, approvato in data 1/12/ 2017 ed emendato in data 22/07/2022, articolo 7;
- Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, artt. 5 e 6;
- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Proposte risolutive

Considerato che sono gli Ordini provinciali a provvedere in massima parte all'equilibrio economico finanziario del Consiglio Nazionale PPC con importanti risorse economiche provenienti dalle quote dei propri iscritti si propone la seguente modifica dell'art. 7 del regolamento della CNO-APPC, al fine di rilanciare le attività della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC di Italia, quale organo deliberante di controllo in merito alla gestione delle risorse economiche della stessa.

Art. 7

Attività della Conferenza

- 1) Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.
- 1bis) La Conferenza approva i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Nazionale. A tale scopo, lo stesso Consiglio Nazionale trasmette gli atti contabili di rito all'Ufficio di Presidenza della CNO, di cui al successivo articolo 8, almeno 30 giorni prima delle rispettive scadenze stabilite, dalle norme vigenti, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.**
- 2) I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:
 - a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
 - b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
 - c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
 - d) mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art.8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
 - e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.
...omissis...

Votazione	
Favorevoli	56
Contrari	14
Astenuti	2
Totali	72

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Articolo emendato il 15.12.2022

Art. 7 Attività della Conferenza

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

1 bis - La Conferenza approva i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Nazionale. A tale scopo, lo stesso Consiglio Nazionale trasmette gli atti contabili di rito all'Ufficio di Presidenza della CNO, di cui al successivo articolo 8, almeno 30 giorni prima delle rispettive scadenze stabilite, dalle norme vigenti, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
- d) mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
- e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza. Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, le Risoluzioni ed i Question Time devono essere:

sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.



Delibera n. 42 del 16.12.2022

Proposte di modifica del regime forfettario: legge di bilancio 2023

Mozione n. 53 (DCR 10.11.2022) presentata dall'Ordine di Trento

Analisi della criticità

Il regime “forfettario” è attualmente riservato ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali che abbiano conseguito nell'esercizio precedente a quello di riferimento ricavi inferiori ad euro 65.000. Si calcola che il regime sia applicato da circa 1,9 milioni di contribuenti che ne apprezzano il carico fiscale limitato (in taluni casi pari al 5% del reddito) e i limitati adempimenti e conseguenti oneri di gestione.

Tale regime non è applicabile alle attività svolte in forma associata; di più la partecipazione ad una società di persone e/o ad una associazione professionale è elemento ostativo all'adesione al regime forfettario per l'attività eventualmente prestata in forma individuale.

I liberi professionisti operano in uno scenario di crescente di complessità in cui lo svolgimento dell'attività in forma aggregata risulta indispensabile per ottenere economie di scala e disporre di tutte le competenze necessarie per fornire un servizio professionale al cliente.

La norma vigente sul regime forfettario è in netto contrasto a questa tendenza perché favorisce l'attività svolta in forma individuale tantoché si assiste allo scioglimento di aggregazioni esistenti per proseguire l'attività in forma individuale così da poter utilizzare il regime forfettario più favorevole.

Si assiste anche ad una disparità di trattamento in quanto

- ventilando anche la violazione dell'art. 53 della costituzione, lo stesso reddito (di lavoro autonomo) viene tassato con modalità diverse a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività
- in un momento storico in cui i professionisti tecnici hanno come clienti molti privati cittadini che eseguono interventi di ristrutturazione per avvalersi delle varie agevolazioni fiscali, il professionista che applica il regime forfettario è avvantaggiato rispetto ad un professionista in regime ordinario perché a parità di onorario il cliente finale non deve sostenere l'onere dell'IVA che rappresenta per lui un puro costo.

Riferimenti normativi

Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2014); Legge di Bilancio 2023

Proposte risolutive

Al fine di rimuovere queste incongruenze si propone di impegnare il Consiglio Nazionale affinché si faccia parte attiva ad integrare, fra le modifiche alla disciplina previste nella legge di bilancio 2023, la previsione che il regime forfettario sia applicabile anche alle attività di lavoro autonomo svolte in forma societaria o di associazione professionale, parametrando il limite dei ricavi per l'applicazione del regime al numero di soci attivi.

Votazione	
Favorevoli	61
Contrari	5
Astenuti	1
Totali	67

Delibera n. 43 del 16.12.2022

Parere MIMS n.1455/2022 - Revisione prezzi nell'ambito dei servizi tecnici

Mozione n. 55 (DCR 10.11.2022) presentata dall'Ordine di Perugia

Emendamento alla Mozione n. 55 presentato da Federazione OAPPC Veneto e altri (CNO 15-16.12.2022)

ANALISI delle criticità

Il MIMS, con il **Parere n.1455/2022** in oggetto, solo recentemente pubblicato, si è espresso sulla modalità applicativa della clausola di revisione prezzi nell'ambito dei servizi tecnici.

Come noto, l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25) ha stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, nei documenti di gara iniziali afferenti a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, senza distinguere tra le diverse tipologie di appalto, trovando dunque applicazione indifferentemente per tutte le gare relative a lavori, servizi e forniture, purché bandite o avviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, come rilevato dall'ANAC nell'Atto del Presidente del 27 luglio 2022 (Fasc. ANAC 2007/2022), l'obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi previsto dal citato art. 29 si applica anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

E il Ministero lo conferma, non potendo essere sostenuto - come ha fatto l'amministrazione richiedente - che l'obbligo verrebbe meno in quanto incompatibile con la natura intellettuale della prestazione e, dunque, con la sua connotazione personale. Del resto, nel proprio precedente Parere del 21 giugno 2022, n. 1371, emesso su un quesito relativo all'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti, conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2022, n. 91), a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori e considerato che l'obbligo di revisione prezzi introdotto dall'art. 29 d.l. 4/2022 interessa anche i servizi, lo stesso MIMS aveva (solo) escluso la necessità di applicare anche il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della parcella, tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione del suddetto art. 26. E questo perché tale norma riconosce un adeguamento dei prezzi esclusivamente in relazione ai lavori, in quanto discendente dall'aumento del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, ma non prevede alcun meccanismo analogo in relazione ai corrispettivi dovuti per i servizi legati all'esecuzione di tali lavori. In sostanza, l'assenza di un meccanismo *legislativo* automatico di revisione dei compensi in relazione alle compensazioni previste per gli appalti di lavori dall'art. 26 del d.l. 50/2022 non fa comunque venir meno l'obbligo di inserimento della clausola revisionale anche per gli affidamenti dei servizi tecnici (tra cui quelli di DL e CSE).

La seconda puntualizzazione data dal MIMS attiene all'ambito di operatività dell'obbligo in questione, il quale - evidentemente- **trova applicazione solo in relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Per cui -come sostenuto dall'amministrazione- è corretto non applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione istantanea**, tra i quali esemplificativamente l'istante indica la **progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale**, menzionando invece come ad esecuzione periodica o continuativa, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

A parte dubitare che l'affidamento del servizio di progettazione sia un contratto ad esecuzione istantanea, fin qui tutto chiaro. Senonché, al Ministero viene altresì domandato se la clausola debba riguardare anche i compensi o solo l'importo delle spese ed oneri accessori (in sostanza le spese vive soggette ai fenomeni inflattivi), calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) in misura forfettaria, quale percentuale sui compensi per le prestazioni professionali. **A riguardo, il Ministero risponde che nelle procedure di affidamento in oggetto, ad esecuzione non istantanea, la clausola di revisione prezzi debba essere rapportata solo all'importo delle spese e degli oneri accessori**. In sostanza, implicitamente viene affermato che la revisione dei prezzi contrattualmente previsti non opera anche in relazione ai compensi.

Si crea dunque un precedente di non poca rilevanza, **NON FAVOREVOLE PER I PROFESSIONISTI**. Ciò che peraltro non si può far a meno di rilevare è che, nonostante il MIMS, nel Parere in questione, menzioni

espressamente la posizione dell'ANAC, con il richiamo dell'Atto sopra citato, al contempo sembra discostarsi dai rilievi ivi espressi dall'Autorità.

L'ANAC era giunta a dire che *"l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d'essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per l'affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all'importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo"*.

Il che, non solo conferma che l'affidamento del servizio di progettazione non è un contratto ad esecuzione istantanea, ma mette altresì in luce la ratio dell'istituto della revisione prezzi, che è quella di preservare il sinallagma contrattuale, prevedendo un meccanismo che consenta di riguadagnare un equilibrio contrattuale con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, al fine di evitare che il corrispettivo subisca, con il trascorrere del tempo, variazioni incontrollate, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. In questo modo la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto d'appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell'equo compenso previsto dall'art. 19-quaterdecies, comma 3, del d.l. 148/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 1.

L'ANAC dunque non scinde, come il Ministero, tra compenso, da un lato, e spese ed oneri dall'altro, lasciando piuttosto intendere che proprio il compenso possa essere oggetto di revisione.

È nostro parere che, se il costo dell'opera aumenta, va da sé che si incrementa pure il costo della delle spese tecniche correlate. In subordine occorrerà eventualmente indagare la misura di detto incremento.

Da ultimo, il MIMS risponde alla domanda se la clausola revisionale possa prevedere un meccanismo di aggiornamento/rivalutazione monetaria in aumento o in diminuzione sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ASTAT o dall'ISTAT.

In merito, il Ministero evidenzia che, come indicato nel Bando-tipo ANAC n. 1 (da ultimo aggiornato con Delibera del 20 luglio 2022, n. 332), la clausola di revisione dei prezzi prevede un aggiornamento dei prezzi sia in aumento che in diminuzione, spettando alla documentazione di gara indicare le modalità di detta revisione.

Queste ultime, in particolare, possono essere definite sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Ultima soluzione prospettata -verosimilmente la preferibile per il caso dei servizi tecnici- è prevedere la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario. Di più non si dice.

Proposte risolutive

Si chiede se da parte del CNAPPC siano state prese iniziative volte a tutelare l'attività professionale e volte al riconoscimento del giusto compenso; in subordine si invita il CNAPPC ad intervenire urgentemente e a concretizzare ogni possibile azione, anche di natura giudiziaria.

Emendamento alla Mozione n. 55 presentato da Federazione OAPPC Veneto e altri (CNO 15-16.12.2022)

Art. 26 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (Decreto Aiuti) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Attività e responsabilità del professionista. Adeguamento del corrispettivo professionale.

L'applicazione dell'art. 26 della legge 91/2022 che titola " Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori " ha introdotto un articolato meccanismo temporaneo per l'aggiornamento dell'ammontare contrattuale degli appalti pubblici dovuto agli aumenti dei costi di materiali da costruzione, carburanti etc

Il meccanismo compensativo previsto dall'art. 26 incide sugli incarichi in essere della Direzione dei Lavori e della progettazione con la previsione di prestazioni aggiuntive che vanno riconosciute per mantenere l'equilibrio economico di equità del compenso e pertanto essere oggetto di integrazione del contratto di incarico.

La prestazione aggiuntiva, che attiene alla revisione parziale o totale del computo metrico estimativo, va associata:

- a) nel caso della Direzione lavori, per analogia alla prestazione Qcl.07 della Tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016 quale " Variante delle quantità del progetto in corso d'opera" da applicarsi, come riferisce la nota a margine del D.M., " sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto".
- b) nel caso della progettazione, quale differenza tra il corrispettivo derivante dalla prestazione riferita al valore dell'opera ante revisione e quello risultante dall'aggiornamento.

Il riverbero sui compensi professionali per l'adeguamento in argomento è stato trattato e sostenuto da ANAC con nota del Presidente in data 2 agosto 2022.

In presenza di corrispettivo che non rispecchi, per la sua esiguità, il principio di equo compenso, la prestazione andrà valutata a tempo secondo i parametri dell'art. 6 del D.M. in ragione dell'impegno del professionista.

La CNO mette in votazione solo l'emendamento, in quanto il testo integra i contenuti della mozione.

Votazione	
Favorevoli	57
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	57

Delibera n. 44 del 10.03.2023

Proposta di Modifica all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

Mozione n. 56 (DCR 02.02.2023) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Sono note la problematicità derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. e ii. (c.d. Legge Urbanistica nazionale) che recita: "I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici."

Tale obbligo di Legge non è mai stato coerenziato all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, conformandosi situazioni, invero diffuse, di mancata espressione della Soprintendenza in sede di proposte di pianificazione attuativa.

Analisi delle Criticità

La citata mancata coerenziazione tra Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare nell'art. 146 del medesimo, e la vigente disposizione della Legge 1150/1942, oltre a rappresentare una incoerenza logica nel momento in cui non vengono potenzialmente sottoposti alla dovuta verifica di compatibilità paesaggistica gli interventi di trasformazione urbana sottesi a ogni progetto di pianificazione attuativa che oggettivamente possono contenere (con riferimento al potenziale impatto sul paesaggio) le trasformazioni maggiormente rilevanti, dall'altra espongono il percorso progettuale e autorizzativo a possibili problematicità qualora l'impatto generato dal Piano Attuativo non venga valutato al contrario del susseguente progetto edilizio.

Si ritiene pertanto che, peraltro in ottemperanza a specifica disposizione normativa vigente, il primo e più importante livello di valutazione circa l'impatto paesaggistico generato da un intervento di trasformazione territoriale o urbana sia, giusto appunto, quello della pianificazione attuativa.

Anche alla luce della natura di "Testo Unico" del D.Lgs. 42/2004, si ritiene opportuno introdurre azioni di coerenziazione tra art. 146 del Codice e art. 16 della Legge 1150/1942.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di approvare la seguente proposta di modifica all'art. 142 [146] del Codice con impegno di condivisione presso il Legislatore (in **ciano barrato** le parti eliminate, in **giallo** le parti aggiunte):

"Art. 146. Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, **ivi compresi i progetti di pianificazione attuativa in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. mm. e ii.,** corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo **del progetto dei progetti di cui al comma 2** è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, **e** agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio **ovvero al piano attuativo**. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche

parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato."

Votazione	
Favorevoli	52
Contrari	0
Astenuti	7
Totali	59

Delibera n. 45 del 10.03.2023

Proposta di Modifica all'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

Mozione n. 57 (DCR 02.02.2023) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Facendo seguito alla mozione presentata dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori durante il Consiglio Nazionale degli Ordini del 16/06/2022 sul tema della "presunta gratuità per la partecipazione alle Commissioni Paesaggio", dallo stesso CNO approvata e a cui integralmente si rimanda, si intende proseguire nel percorso verso il dovuto riconoscimento dell'impegno disciplinare, scientifico e professionale degli Architetti in seno di tali Commissioni.

Analisi delle Criticità

La non corretta applicazione del dovuto riconoscimento per l'attività professionale svolta, peraltro di alta specializzazione, si incardina su un travisamento dei contenuti dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004, il quale recita:

"Art. 183. Disposizioni finali

- 1) *al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;*
- 2) *al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».*
 1. *I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*
 2. *Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
 3. *La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata ", non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

In particolare, la dizione "non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso" è evidentemente da riferirsi "nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate", ovvero alla partecipazione di funzionari interni all'Ente.

Si ritiene pertanto che tale dizione risulti ridondante rispetto a un principio generale riferito al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni mentre, al contempo, ingenera possibilità di lettura distorta rispetto a contributi esterni agli Enti.

La dizione "da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" permette peraltro una semplice risoluzione della problematica del riconoscimento economico dovuto al contributo di professionalità esterne all'Ente attraverso la modalità, peraltro consolidata per altre forme di partecipazioni a Commissioni, della corresponsione di adeguati diritti di istruttoria.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di approvare la seguente proposta di modifica all'art. 183 del Codice con impegno di condivisione presso il Legislatore (in **ciano barrate** le parti eliminate):

"Art. 183. Disposizioni finali

- 1) *al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;*
- 2) *al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».*
 1. *I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*
 2. *Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
 3. *La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, **non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso** e, comunque, da essa non*

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Votazione	
Favorevoli	58
Contrari	0
Astenuti	1
Totali	59

Delibera n. 46 del 10.03.2023

Documento a supporto della CNO-APPC del 09-10 marzo 2023

Mozione n. 58 (CNO 10.03.2023) presentata dall'Ordine di Roma e altri

Gli Ordini sottoscrittori del presente documento, al fine di superare le notevoli criticità che gravano sempre più pesantemente sulla professione dell'architetto, rilevato il permanere di condizioni di stallo delle attività del Consiglio Nazionale, concordano di promuovere un percorso degli Ordini provinciali e Consiglio Nazionale, teso a definire azioni concrete sul territorio nazionale nell'interesse della categoria e delle comunità, coinvolgendo i parlamentari eletti sul territorio, con l'obiettivo di rilanciare:

- a) **La centralità dell'Architetto**, quale figura unitaria di coordinamento dei processi di trasformazione del territorio;
- b) **la rigenerazione delle nostre città**, puntando su incentivi strutturali (e non continuamente modificabili) per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dal punto di vista architettonico, energetico ed antisismico;
- c) **la centralità del progetto e la valorizzazione dell'opera di ingegno**;
- d) **l'apertura del mercato** dei lavori pubblici ai giovani ed ai professionisti di talento;
- e) **l'equo compenso** quale strumento, non solo per tutelare la dignità dei professionisti, ma anche e soprattutto per garantire la qualità delle prestazioni professionali.

Con particolare attenzione alla legislazione in fase di discussione:

- Modifica Testo Unico sull'edilizia
- Modifica sul Codice dei Contratti
- Proposta Testo Unico sui Bonus
- Proposta Legge **sull'Opera di Ingegno** Legge per la qualità dell'architettura
- Legge sulla Rigenerazione Urbana e PNRR

Si anticipano, a titolo indicativo, le prime modalità operative che si intendono mettere in atto a breve termine:

- Incontri plenari di dibattito pubblico con i referenti politici nazionali di ogni area territoriale (ipotesi 3/5 incontri sul territorio nazionale);
- Incontri 'aperti' preliminari ad ogni CNO, dedicati alla programmazione di una o più azioni da intraprendere per alimentare, in modo costruttivo, il dibattito.

Votazione	
Favorevoli	49
Contrari	5
Astenuti	8
Totali	62

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali

